

Dig *Italia*

Anno IV, Numero 2 - **2009**

Rivista del digitale nei beni culturali

ICCU-ROMA

Final Report on Digital Preservation, Orphan Works, and Out-of-Print Works

Marco Ricolfi – Lynne Brindley – Claudia Dillman – Tarja Koskinen-Olsson – Toby Bainton – Anne Bergman-Tahon – Jean-François Debarnot – Myriam Diocaretz – Olav Stokkmo

i2010: Digital Libraries, High Level Expert Group, Copyright Subgroup

Dopo i Rapporti di settore, il Rapporto congiunto e il Protocollo d'intesa sulle linee guida per la conduzione di ricerche accurate sulle opere orfane, pubblicato nel numero 2 del 2008, presentiamo in questo numero la Relazione finale del 4 giugno 2008 che il Sottogruppo per il diritto d'autore ha elaborato quale ampia sintesi dei temi trattati analiticamente dagli esperti nei rapporti di settore.

Alla Relazione sono allegate 7 Appendici, alle quali si rimanda perché consultabili dall'indirizzo Web http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/experts/hleg/meetings/index_en.htm. Contiamo di pubblicare le traduzioni di questi documenti nei prossimi numeri di «Digitalia».

Relazione finale sulla conservazione digitale, le opere orfane e le opere esaurite*

Traduzione di Eva Gilmore e Sonia Beraha**

La presente Relazione fa seguito alla Relazione intermedia sulla conservazione digitale, le opere orfane e le opere esaurite presentata dal Sottogruppo sul diritto d'autore in occasione della

seconda riunione del Gruppo di esperti di alto livello, tenutasi il 17 ottobre 2006, nonché alla Relazione sulla conservazione digitale, le opere orfane e le opere esaurite presentata in occasione della terza riunione del Gruppo d'esperti, tenutasi il 14 aprile 2007.

La Relazione intermedia è disponibile all'indirizzo Web: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg_minutes/copyright/interim_report_16_10_06.pdf. La seconda Relazione è disponibile all'indirizzo Web: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=295¹.

Si incoraggia la divulgazione del presente testo, la cui riproduzione non è soggetta ad alcun vincolo, purché si salvaguardi l'integrità del testo e lo stesso sia attribuito ai legittimi autori.

Indice

Sintesi

1. Introduzione
2. Oggetto e ambito della relazione
3. La conservazione digitale
4. La conservazione dei contenuti Web e il Web-harvesting

* Il testo in inglese, del 4 giugno 2008, è consultabile all'indirizzo Web http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-clean171.pdf.

** La prima parte, fino al paragrafo 4.3 compreso, è stata tradotta da Eva Gilmore, mentre la seconda parte, dal paragrafo 5 sino alla fine, da Sonia Beraha per Qualitalia S.R.L.

¹ [La Relazione sulla conservazione digitale, le opere orfane e le opere esaurite è consultabile anche, in italiano, su «Digitalia», II (2007), n. 1, p. 145-156, http://digitalia.sbn.it/upload/documenti/digitalia20071_RICOLFI.pdf].

- 4.1 Premessa
- 4.2 La legislazione comunitaria pertinente
- 4.3 Raccomandazione
- 5. Le opere orfane
 - 5.1 Problematiche generali
 - 5.2 Le diverse soluzioni al problema delle opere orfane
 - 5.3 L'approccio europeo: il riconoscimento reciproco delle soluzioni nazionali
 - 5.4 Le linee guida in materia di ricerca diligente
 - 5.5 Le banche dati e i meccanismi di gestione dei diritti
 - 5.6 Le misure per la prevenzione del fenomeno delle opere orfane in futuro
 - 5.7 Conclusioni
- 6. Le opere esaurite
 - 6.1 Definizioni e presupposti per l'individuazione di una soluzione
 - 6.2 Soluzione proposta e aspetti principali
 - 6.3 La concessione delle licenze per la digitalizzazione e per la messa a disposizione delle opere esaurite. Criteri generali di concessione delle licenze
 - 6.4 Le banche dati e i Centri di gestione dei diritti per le opere esaurite
 - 6.5 Il rilascio di autorizzazioni per la digitalizzazione e la messa a disposizione di un'opera
- 7. L'Accordo tipo per la digitalizzazione e la messa a disposizione di opere esaurite ad utenti autorizzati nell'ambito di reti chiuse
- 8. L'Accordo tipo che autorizza le biblioteche a fornire l'accesso online ai libri fuori stampa
 - 8.1. Ambito dell'accordo
- 9. I principi fondamentali per le banche dati delle opere orfane e delle opere esaurite e per i Centri di gestione dei diritti
 - 9.1. Premessa
 - 9.2. Opere orfane
 - 9.3. Opere esaurite
 - 9.4. Possibili misure comunitarie per le opere orfane e le opere esaurite
- 10. Attuazione delle soluzioni proposte
 - 10.1 Applicazione degli accordi tipo
 - 10.2. Misure adottabili dalla Commissione

Allegati

- Appendice 1. Caso di studio sulla legislazione francese in materia di Web-harvesting
- Appendice 2. Caso di studio sulla legislazione finlandese in materia di Web-harvesting
- Appendice 3. Accordo tipo per la Licenza di digitalizzazione delle opere esaurite
- Appendice 4. Accordo tipo per la Licenza di digitalizzazione delle opere esaurite con l'opzione dell'accessibilità online
- Appendice 5. Attuazione delle soluzioni proposte tramite i progetti eContentplus: l'esempio del progetto ARROW
- Appendice 6. Principi fondamentali raccomandati per i Centri di gestione dei diritti e le banche dati delle opere orfane
- Appendice 7. Principi fondamentali raccomandati per i Centri di gestione dei diritti e le banche dati delle opere esaurite

Sintesi

La *Relazione finale* stilata dal Sottogruppo sul diritto d'autore del Gruppo d'esperti di alto livello (HLC) sulle biblioteche digitali europee intende espletare il mandato che è stato affidato al Sottogruppo. La relazione individua tre aree d'intervento prioritarie relative alle sfide messe in evidenza dall'iniziativa Biblioteche digitali in materia di diritti di proprietà intellettuale: la conservazione digitale dei contenuti, anche ricorrendo al *Web-harvesting*, e la semplificazione delle procedure relative alla gestione dei diritti sulle opere orfane e sulle opere esaurite. La *Relazione* individua una serie di azioni e di accordi che, se adeguatamente attuati, potrebbero contribuire a ridurre le difficoltà attualmente riscontrate in suddette aree.

Le soluzioni proposte dalla presente *Relazione* si basano su una serie di principi cardine che dovrebbero disciplinare gli interventi in questo campo. Le raccomandazioni proposte trovano fondamento nelle consultazioni intercorse con le principali parti interessate, soprattutto in relazione con il problema dell'identificazione e dell'uso di opere orfane.

Sul fronte della conservazione digitale, la *Relazione* propone diverse azioni attuabili a livello di singoli Stati membri. Si tratta di interventi in linea con le attuali disposizioni del diritto comunitario e che potrebbero permettere di superare gli ostacoli di natura giuridica che le istituzioni incaricate della digitalizzazione incontrano in alcuni Stati membri. Tra le misure proposte, vi è quella di rendere possibile la creazione di copie digitali multiple a fini conservativi e includere le attività di *Web-harvesting* nelle disposizioni nazionali di legge sul deposito legale.

L'approccio che il Sottogruppo raccomanda di adottare nella sfera delle opere orfane è fondato sul concetto tutto europeo dell'individuazione di un minimo comune denominatore a livello dei meccanismi di cui i singoli Stati membri si dotano, nonché su quello del mutuo riconoscimento delle soluzioni nazionali in materia di opere orfane. Una volta stabiliti quali sono i principi fondamentali comuni, anche nel campo delle linee guida della dovuta diligenza per l'identificazione e/o il reperimento dei titolari dei diritti, se per un determinato materiale si è già stabilito che i titolari dei diritti siano stati cercati con la dovuta diligenza, tale considerazione dovrebbe essere valida anche negli altri Stati membri.

Si avanza inoltre l'ipotesi di una soluzione basata sul rilascio di licenze per permettere che le opere esaurite, una volta digitalizzate, siano messe a disposizione di una fascia di utenti più vasta di quella attuale. Per incoraggiare tale meccanismo, il Sottogruppo sul diritto d'autore ha messo a punto due modelli di licenza, il primo relativo all'uso di opere all'interno di reti sicure, il secondo relativo all'accessibilità online delle opere su reti aperte.

La *Relazione* delinea un sistema basato sulla creazione di banche dati e Centri per la gestione dei diritti sulle opere, la cui istituzione

favorirebbe l'uso legale tanto delle opere orfane quanto di quelle fuori stampa. Si includono anche alcune proposte per lo sviluppo di tale sistema, quali l'individuazione di piattaforme (test-bed) per sottoporre a test gli strumenti in questione, l'istituzione di uno specifico Plus Project sull'*e-content* (ARROW) e la realizzazione di diverse attività, ivi comprese quelle di divulgazione, da parte della Comunità Europea.

1. Introduzione

Il Gruppo di esperti di alto livello sulle biblioteche digitali europee, nel corso del primo incontro tenutosi a Bruxelles in data 27 marzo 2006, ha preso in esame una serie di tematiche illustrate nella Comunicazione della Commissione i2010: biblioteche digitali² ed ha discusso una serie di questioni di natura giuridica, tecnologica ed economica in relazione all'iniziativa Biblioteca digitale. L'agenda di convocazione dell'incontro elencava una serie di questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale:

«Quali sono le sfide principali in materia di diritti di proprietà intellettuale? Quali azioni e accordi potrebbero essere adottati in maniera congiunta dai soggetti interessati al fine di ridurre le tensioni che caratterizzano i diritti d'autore? È necessario armonizzare a livello comunitario le eccezioni e le limitazioni a cui sono soggette le biblioteche, gli archivi e i musei? Quali sono le strategie che potrebbero facilitare la gestione dei diritti per le istituzioni culturali?»

A conclusione dell'incontro, il gruppo di alto livello ha incaricato alcuni membri di costituire un Sottogruppo sul diritto d'autore che avesse il compito di esaminare e discutere una

² *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions "i2010: Digital Libraries"*, Bruxelles, 30 September 2005 COM(2005) 465 definitivo.

serie di questioni di rilievo in materia di diritti di proprietà intellettuale e riferire alla plenaria del Gruppo di alto livello circa le opzioni possibili. Gli esperti designati quali membri del Sottogruppo sul diritto d'autore sono: Arne J. Bach (presidente della Federazione degli editori europei, FEE), Lynne Brindley (direttore esecutivo della British Library), Claudia Dillman (direttore del Deutsches Filminstitut e Presidente dell'Association de Cinémathèques Européennes, ACE), Tarja Koskinen-Olsson (presidente onorario dell'International Federation of Reproduction Rights Organisations, IFRRO), Emmanuel Hoog (presidente dell'Institut National de l'Audiovisuel, INA) e il prof. Marco Ricolfi (professore di diritto industriale all'Università di Torino), nominato Presidente del gruppo.

Durante la seconda riunione del Gruppo di alto livello, tenutasi a Bruxelles il 17 ottobre 2006, il Sottogruppo sul diritto d'autore ha presentato una relazione intermedia sulle tematiche della conservazione digitale, le opere orfane e le opere esaurite. Il Commissario Viviane Reding e gli altri membri del gruppo hanno incoraggiato il Sottogruppo a proseguire il lavoro con l'obiettivo di presentare una relazione che proponesse misure concrete di attuazione. Durante il successivo incontro del Gruppo di alto livello, riunitosi a Bruxelles il 18 aprile 2007, il Sottogruppo sul diritto d'autore ha presentato una seconda relazione su determinati aspetti di natura attuativa nelle sfere oggetto della precedente relazione. Nel frattempo, il Sottogruppo sul diritto d'autore ha portato a termine il proprio lavoro di indagine, i cui risultati sono illustrati nella presente *Relazione finale*³.

In quest'ultima, da una parte si avanzano nuove considerazioni di tipo analitico, raccomandazioni e proposte, con particolare enfasi sui meccanismi di attuazione e realizzazione; dall'altra, si consolidano le analisi e le raccomandazioni oggetto delle due relazioni precedenti.

2. Oggetto e ambito della relazione

La Commissione ha definito le biblioteche digitali come un aspetto fondamentale dell'iniziativa i2010. Nella comunicazione *i2010: biblioteche digitali* del 30 settembre 2005, la Commissione ha illustrato la propria strategia per la digitalizzazione, l'accessibilità online e la conservazione digitale della memoria collettiva dell'Europa. Come specificato nel considerando 1 della *Raccomandazione* della Commissione Europea del 24 agosto 2006 sulla digitalizzazione e l'accessibilità online del materiale culturale e sulla conservazione digitale⁴, tale memoria collettiva comprende materiale stampato (libri, riviste, giornali), fotografie, oggetti museali, documenti d'archivio e materiale audiovisivo. Il Consiglio ha accolto con favore l'iniziativa della Biblioteca digitale nel documento *Conclusione sulla digitalizzazione e l'accessibilità online del materiale culturale e sulla conservazione digitale*⁵.

In seguito a ciò, il Sottogruppo sul diritto d'autore ha avviato l'esame delle tematiche oggetto del mandato ricevuto. Il Sottogruppo ha individuato tre sfere d'intervento prioritarie in relazione alle sfide poste a fronte dell'iniziativa Biblioteche digitali in materia di diritti di proprietà intellettuale: la conservazione digitale dei contenuti, *Web-harvesting* compreso; lo status delle opere orfane nonché le azioni e gli

³ Le diverse sezioni sono state redatte con il contributo dei membri del Sottogruppo sul diritto d'autore e di collaboratori esterni designati dal sottogruppo stesso, come indicato all'inizio di ciascuna sezione.

⁴ *Commission Recommendation of 24 August 2006 on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation (2006/585/CE)*, «Official Journal of the European Union», L 236, Vol. 49, 31 August 2006, p. 28-30.

⁵ *Council Conclusions on the Digitisation and Online Accessibility of Cultural Material, and Digital Preservation 2006/C 297/01*, «Official Journal of the European Union», C 297, Vol. 49, 7 December 2006, p. 1-5.

accordi possibili per quanto riguarda l'identificazione di tali opere; e, infine, le azioni e gli accordi in materia di opere esaurite.

Alla luce di tali passaggi, il Sottogruppo sul diritto d'autore ha definito una serie di principi cardine in base ai quali sviluppare gli argomenti oggetto del proprio lavoro.

Tutte le proposte devono essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri⁶ e rispettare il principio di sussidiarietà così come formulato nel trattato UE⁷.

Per quanto riguarda i titolari di diritti, i principi cardine adottati sono:

- il rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ivi compresi i diritti morali dei creatori e degli interpreti di opere coperte dal diritto d'autore;
- la digitalizzazione e l'utilizzo di opere all'interno dei locali delle biblioteche devono avvenire con il consenso dei titolari dei diritti o sulla base di eccezioni legali;
- la messa a disposizione online delle opere deve avvenire con il consenso dei titolari dei diritti;
- in linea di principio, per "consenso dei titolari dei diritti" si intende il rilascio di autorizzazioni in forma di licenze d'uso individuali o collettive o di una combinazione di entrambe.

Per quanto riguarda biblioteche, archivi e musei, i principi cardine adottati sono:

- tali istituzioni devono poter svolgere le proprie attività in condizioni di certezza legale;

- per accesso alle opere si intende sia l'accesso all'interno dei locali di biblioteche, archivi e musei, sia la disponibilità online;
- per le opere create in digitale o digitalizzate dai titolari dei diritti, ciò significa che l'accesso alle opere deve essere autorizzato;
- per le opere su supporto analogico, ciò significa che la digitalizzazione e l'accesso su vasta scala devono essere autorizzati;
- la certezza legale presuppone una soluzione al problema delle cosiddette opere orfane, ovvero quando i titolari dei diritti sono sconosciuti o non reperibili.

Le proposte discusse e formulate dal Sottogruppo sul diritto d'autore nell'ambito del Gruppo di esperti di alto livello per la biblioteca digitale europea vanno lette come soluzioni pratiche che i soggetti interessati devono concordare per risolvere una serie di questioni inerenti le attività di digitalizzazione, ivi comprese le richieste presentate da biblioteche e altre istituzioni culturali. Le proposte sono pensate per essere compatibili con gli utilizzi nazionali e le buone pratiche adottate nelle relative aree da ciascun Stato membro dell'Unione Europea. Tali proposte interessano principalmente i materiali stampati e i testi; purtroppo, anche le opere afferenti al settore audiovisivo, a quello visivo e della fotografia nonché a quello musicale/sonoro sono, per quanto possibile, oggetto d'esame.

Per quanto riguarda le opere esaurite, il Sottogruppo condivide il concetto espresso al punto 6(b) della raccomandazione della Commissione Europea del 24 agosto 2006, secondo il quale i meccanismi istituiti per facilitare l'utilizzo di tali opere dovrebbero, in li-

⁶ Tali obblighi comprendono i TRIP, la convenzione di Berna, il trattato OMPI sul diritto d'autore e il trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, come anche l'articolo 17 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, gli articoli 6(1) e 10 della convenzione europea sui diritti umani e l'articolo 1 del relativo protocollo, l'articolo 6 del trattato europeo, l'articolo 27 della dichiarazione universale dei diritti umani e l'articolo 15 della convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1996.

⁷ In particolare, alcuni membri del Sottogruppo sul diritto d'autore hanno suggerito che le proposte tenessero in considerazione gli utilizzi nazionali previsti dai singoli Stati membri dell'UE.

nea di principio, essere istituiti o promossi su base volontaria. In tal senso, le proposte che seguono non devono essere interpretate come un modello di legislazione futura.

Il rappresentante di Google⁸ ha espresso pieno appoggio agli obiettivi del Sottogruppo, soprattutto per quanto riguarda i vantaggi di ampia portata e a lungo termine che la digitalizzazione può offrire agli utenti e ai cittadini, garantendo un migliore accesso all'informazione. Su questo punto, il rappresentante di Google ha fatto pervenire alcuni commenti e ha espresso una serie di riserve su alcune delle questioni principali in materia di opere orfane e opere esaurite, spiegando di essere impossibilitato a sottoscrivere la relazione del Sottogruppo sul diritto d'autore, pur non opponendosi alla sua adozione. È interesse di tutte le parti in causa che l'iniziativa i2010: biblioteche digitali proceda e che le soluzioni elaborate dal Sottogruppo sul diritto d'autore siano sottoposte a verifica. All'interno del Sottogruppo si è registrato un consenso generale circa la necessità che le soluzioni proposte siano oggetto di revisione, tramite un esame delle pratiche e delle buone pratiche in cui si andranno a tradurre.

3. La conservazione digitale⁹

Il Sottogruppo sul diritto d'autore riconosce che la digitalizzazione può in alcuni casi essere l'unico strumento per garantire la disponibilità dei materiali culturali alle generazioni future e può pertanto risultare essenziale ove si voglia assicurare continuità di accesso a tali materiali. Il Sottogruppo constata che alcuni Stati membri hanno adottato normative che consentono a biblioteche e altre istituzioni di riprodurre una copia singola a fini conservativi, in ottemperanza all'articolo 5(2)(c) della

Direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore¹⁰.

Tuttavia, il Sottogruppo sul diritto d'autore ritiene che, tale eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per le opere coperte da diritto d'autore, possa rivelarsi insufficiente ai fini della conservazione digitale, poiché, per conservare i materiali nel tempo può essere necessario cambiare i formati, in modo da prevenire il sopraggiungere dell'obsolescenza tecnologica del supporto di registrazione attraverso "migrazioni" ricorrenti dei materiali da un formato all'altro. Inoltre, nel settore audiovisivo l'attuale digitalizzazione non può essere considerata essa stessa una panacea per la conservazione, in quanto gli attuali supporti digitali possono durare meno dei supporti analogici. Per tale settore, pertanto, vanno elaborate soluzioni complementari ma equivalenti. Conseguentemente, nel caso in cui un singolo Stato membro abbia disposto un'eccezione che consente la riproduzione di copie digitali, e ove tali copie siano realizzate a fini esclusivamente conservativi, il Sottogruppo avanza le seguenti raccomandazioni:

- i titolari dei diritti dovrebbero autorizzare alcune istituzioni (ovvero: biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei e archivi) a realizzare più copie (numero massimo di copie non prefissato), nel caso in cui ciò sia necessario a garantire la conservazione dell'opera. Qualora e laddove si ritenesse che gli sviluppi tecnologici lo richiedano, dovrebbe essere possibile realizzare ulteriori copie, a fini esclusivamente conservativi, senza pregiudizio per l'identità e integrità della singola pubblicazione;
- la conservazione dovrebbe essere giustificata solo per opere non più disponibili in

⁸ Antoine Aubert, che ha partecipato alle riunioni del sottogruppo a partire dal secondo semestre del 2007.

⁹ La presente sezione riprende la bozza inizialmente elaborata da Anne Bergman-Tahon e Toby Bainton.

¹⁰ *Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society*, «Official Journal of the European Union», L 167, vol. 44, 22 June 2001, p. 10-19.

- commercio in alcun formato. Se le opere sono in commercio, non vi è alcuna ragione di conservarle se non nell'ambito dei programmi nazionali per il deposito legale;
- occorre coordinare le iniziative per la conservazione a livello regionale, nazionale e in seno all'Unione Europea, onde evitare la duplicazione degli sforzi tanto a livello di diverse iniziative quanto di biblioteche nazionali impegnate nella gestione del "deposito legale";
 - per ciò che riguarda il caso del deposito legale presso le biblioteche nazionali di opere create in digitale dotate di dispositivi interni di protezione, dovrebbe essere tenuto presente che editori e biblioteche nazionali hanno concordato la disattivazione dei dispositivi di protezione dalla copia depositata (così da permettere, ad esempio, alla biblioteca nazionale di assolvere al proprio mandato, ma non agli utenti di accedervi), al fine di assicurare l'accessibilità permanente e illimitata del documento.

Un'espressione ricorrente nel dibattito sull'iniziativa Biblioteca digitale è «digitalizzare una volta, diffondere ampiamente». In merito a ciò, il Sottogruppo osserva che gli sforzi per evitare la duplicazione sono importanti e vanno incoraggiati. Osserva inoltre che l'esortazione a «diffondere ampiamente» non può in alcun modo tradursi in libertà di diffusione *gratuita* delle opere in tutte le circostanze, poiché ciò aprirebbe la strada a una diffusione *secondaria* incontrollata che distruggerebbe l'incentivo a creare le opere nonché a investire nel loro sfruttamento *primario*. Non è pensabile aspettarsi che creatori ed editori si lancino nell'impresa difficile e rischiosa di creare una nuova opera, sapendo che la copia digitale iniziale potrebbe essere messa a disposizione senza limitazioni non appena l'opera è stata realizzata.

Il Sottogruppo sul diritto d'autore desidera pertanto sottolineare che le raccomandazioni

qui proposte riguardano esclusivamente le copie riprodotte a fini conservativi e si riferiscono strettamente alla necessità di conservare a lungo termine beni facenti parte del patrimonio culturale e nazionale, prodotti e distribuiti in una varietà di formati e di edizioni. Le copie eventualmente realizzate in eccesso rispetto al numero di riproduzioni permesso dalle disposizioni nazionali applicabili in materia non possono andare ad aumentare il numero di copie accessibili agli utenti fino alla scadenza del diritto d'autore, fermo restando che l'accesso alle copie avvenga in forma di consultazione in loco.

Il Sottogruppo sul diritto d'autore osserva inoltre che in alcuni casi le disposizioni nazionali sono state adeguate a quanto previsto dall'articolo 5(3)(n) della *Direttiva 2001/29* sul diritto d'autore nella società dell'informazione, che autorizza le biblioteche a usare opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza, qualora tale uso abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione di tali materiali, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al considerando 2, lettera c. Le raccomandazioni di cui al presente documento non configgono in alcun modo con queste disposizioni.

Il Sottogruppo sul diritto d'autore osserva che, in materia di conservazione e accessibilità dei materiali digitali, gli archivi e i musei potrebbero incontrare una serie di difficoltà specifiche del proprio settore. I costi della digitalizzazione relativi alle opere multimediali e audiovisive tendono ad essere più elevati di quelli per i testi ed il numero degli utenti che si recano negli archivi e nei musei può essere nettamente inferiore al numero di utenti che si recano nelle biblioteche. Inoltre, per quanto concerne le opere audiovisive può essere necessario ottenere le autorizzazioni da un vasto numero di titolari dei diritti e dei diritti connessi. Possono poi sorgere spesso questioni

inerenti la riservatezza e il diritto di pubblicità. Di norma, situazioni di tale complessità andrebbero affrontate facendo ricorso al cosiddetto “secondo paniere” di misure, costruito in base alle esperienze acquisite in contesti più tradizionali, quale quello delle opere testuali. Ciononostante, il Sottogruppo sul diritto d’autore ritiene che anche per questa area sia possibile mettere a punto o promuovere meccanismi, su base volontaria, per facilitare l’uso di opere custodite in archivi e musei. Le licenze collettive andrebbero attivamente incoraggiate; tali licenze potrebbero, a seconda del contesto, riguardare la digitalizzazione, l’accesso o persino, in circostanze specifiche, gli usi commerciali, purché essi non pregiudichino lo sfruttamento primario delle opere.

4. La conservazione dei contenuti Web e il Web-harvesting¹¹

4.1 Premessa

La raccomandazione della Commissione del 24 agosto 2006 descrive le attività di *Web-harvesting* come di seguito riportato¹²:

«Il *Web-harvesting* è una nuova tecnica per la raccolta di materiale da internet a fini di conservazione, che prevede che le istituzioni cui è demandato tale compito raccolgano attivamente il materiale, anziché attendere che sia depositato, riducendo così gli oneri amministrativi a carico dei produttori di materiale digitale; è opportuno, pertanto, che gli ordinamenti nazionali prevedano esplicitamente tale tecnica».

La Commissione raccomanda¹³ agli Stati membri:

«di prevedere nei loro ordinamenti la conservazione di contenuti internet da parte di istituzioni appositamente demandate, utilizzando tecniche per la raccolta di materiale da internet (quale il *Web-harvesting*), nel pieno rispetto della legislazione comunitaria e internazionale sui diritti di proprietà intellettuale¹⁴».

4.2 La legislazione comunitaria pertinente

Per quanto attiene al materiale presente su internet protetto da diritti di proprietà intellettuale, è importante stabilire quale sia la legislazione comunitaria pertinente in materia, che in questo caso risulta essere la *Direttiva 2001/29*. La disposizione più importante ivi contenuta è l’articolo 9, intitolato *Applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali*, dove si afferma esplicitamente che:

«La presente direttiva non osta all’applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente [...] gli obblighi di deposito legale».

L’articolo 5 contiene le due seguenti disposizioni facoltative sulle eccezioni e limitazioni che interessano le biblioteche e altre istituzioni culturali:

«2.(c): gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;

3.(n): quando l’utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni

¹¹ La presente sezione riprende una bozza inizialmente elaborata da Tarja Koskinen-Olsson e Jean François Debarnot.

¹² Preambolo 14 della *Raccomandazione*.

¹³ Punto 11 della *Raccomandazione*.

¹⁴ Il corsivo a scopo di enfasi è stato aggiunto.

di cui al paragrafo 2, lettera c dello stesso articolo 5), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza».

Nel nuovo ambiente dei media e della comunicazione e con l'affermarsi della società dell'informazione, il volume di contenuti Web è in aumento. In un contesto in cui una quantità crescente di contenuti è disponibile soltanto online, la conservazione dei contenuti Web va divenendo una questione di priorità. L'obbligo di conservare i contenuti Web è una questione afferente alle disposizioni di legge in materia di deposito legale.

Il Sottogruppo sul diritto d'autore ha preso in esame le normative vigenti in due diversi Stati membri, ovvero Francia e Finlandia. In questi due paesi le leggi in vigore prevedono meccanismi di supporto alla conservazione a lungo termine dei contenuti Web. I relativi studi di caso (*Appendici 1 e 2*¹⁵) completano l'informazione.

4.3 Raccomandazione

Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, il Sottogruppo sul diritto d'autore avanza la seguente raccomandazione:

1. È fondamentale che gli Stati membri attribuiscono la massima priorità alla questione del *Web-harvesting*, in quanto una quantità crescente di materiale viene creata e aggiornata esclusivamente in forma elettronica e specificatamente in veste di contenuto Web. L'obbligatorietà della conservazione dei contenuti Web, tramite l'operato di organizzazioni aventi esplicito mandato in tal senso, è materia afferente alle disposizioni

di legge sul deposito legale.

2. Le attuali disposizioni del diritto comunitario in materia di diritti di proprietà intellettuale, e in particolare la *Direttiva 2001/29* e gli articoli 9 e 5.2(c) in essa contenuti, prevedono la conservazione dei contenuti Web.
3. Qualunque disposizione di legge in materia di diritto d'autore e diritti connessi dovrebbe trattare le seguenti questioni inerenti la conservazione dei contenuti Web:
 - a. Qualora la *Legge sul diritto d'autore* utilizzi l'espressione "diritti di riproduzione", occorre tenere presente che la conservazione a lungo termine dei contenuti Web comporta azioni quali la creazione di copie e la migrazione dei materiali, e ciò deve essere chiarito a livello di terminologia.
 - b. I contenuti Web potrebbero essere stati oggetto di harvesting o essere stati depositati, all'interno del paese interessato o all'estero, prima che sopraggiungesse l'obbligo di deposito legale e al fine di permettere l'utilizzo di tale materiale depositato occorre, dal punto di vista del diritto d'autore, affrontare il nodo della retroattività, al fine di garantire la più ampia conservazione possibile del patrimonio culturale basato sul Web.

5. Le opere orfane¹⁶

5.1 Problematiche generali

Uno degli aspetti fondamentali evidenziati in seno all'iniziativa Biblioteca digitale europea è la chiarezza, ovvero la trasparenza in merito allo status del diritto di autore delle opere. In alcuni casi, i titolari dei diritti non possono essere identificati oppure, se identificati, non sono rintrac-

¹⁵ [Consultabili agli indirizzi Web: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-annex1-final.pdf e http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-annex2-final.pdf.]

¹⁶ La presente sezione riprende una bozza inizialmente elaborata da Tarja Koskinen-Olsson sulla base dei contributi, delle discussioni e dei commenti di Lynne Brindley e Toby Bainton, Jean François Debarnot, Claudia Dillmann e Olav Stokkimo.

ciabili; da qui il termine “orfano”. Se non si troverà una soluzione adeguata al problema delle opere orfane, non sarà possibile procedere con una digitalizzazione completa e su vasta scala, né tantomeno fornire l’accessibilità online.

Sin dalle fasi iniziali dei lavori, il Sottogruppo sul diritto d’autore è giunto alla conclusione che sia molto importante proporre delle soluzioni per il problema delle opere orfane, prendendo atto del fatto che in diversi paesi sono già stati messi a punto dei meccanismi volontari e regolamentari volti ad agevolare l’utilizzo delle opere orfane e che sono state elaborate nuove proposte. Inoltre, il Sottogruppo condivide il punto di vista espresso nella *Raccomandazione* della Commissione del 24 agosto 2006, secondo cui si tratta di una sfera in merito alla quale gli Stati membri, in consultazione con le parti interessate, devono formulare delle politiche. Sulla base di questo approccio, il Sottogruppo sul diritto d’autore ha enfatizzato l’importanza dell’interoperabilità ed ha introdotto il concetto di riconoscimento reciproco delle soluzioni adottate a livello nazionale, quale possibile strategia per proseguire.

Indipendentemente dalle misure adottate, che siano esse di natura volontaria o regolamentare, occorre stabilire delle linee guida per quanto concerne la “ricerca diligente” da condurre prima che un’opera possa essere utilizzata. Le parti interessate dei diversi settori culturali hanno confermato il punto di vista del Sottogruppo sul diritto d’autore in merito alle linee guida sulla dovuta diligenza che devono essere stabilite di concerto con i titolari dei diritti e con le istituzioni culturali. Sulla base di tale premessa, la Commissione ha invitato i rappresentanti delle diverse parti interessate a discutere e concordare tali linee guida relativamente a quattro settori creativi a livello europeo. Le linee guida europee, che includono fonti di informazioni genera-

li, potrebbero essere collegate alle risorse nazionali (come il nome e le coordinate di un’Associazione di gestione collettiva, CMO), andando a creare così una mappa di risorse informative disponibili sul territorio europeo.

Lo sviluppo di banche dati di informazioni sulle opere orfane potrebbe agevolare gli utenti nel loro lavoro di ricerca; infatti lo scopo della banca dati è proprio quello di aiutare gli utenti nella ricerca. Se si vuole creare un punto di accesso comune plurilingue ed una risorsa a livello europeo è necessario collegare tra loro le banche dati ed i registri nazionali. A tal fine, varie istituzioni culturali, come biblioteche, archivi e musei possono contribuire apportando le loro risorse diversificate (cataloghi, bibliografie, filmografie, ecc.) e le loro specifiche competenze. Il Sottogruppo sul diritto d’autore ha sviluppato, allo scopo di garantire interoperabilità, migliorare il coordinamento e facilitare la creazione di un punto di accesso plurilingue, una serie di Principi Fondamentali per le banche dati ed i Centri di gestione dei diritti per quanto concerne le opere orfane (vedere il successivo paragrafo 9). Dal lavoro preliminare condotto in quest’ambito, sembrerebbe che ciò sarà attuato su base sperimentale in seno all’imminente progetto ARROW¹⁷, scelto dalla Commissione nell’ambito del Programma *eContentplus*. Numerosi rappresentanti dei detentori dei diritti e di associazioni culturali hanno aderito a questo progetto.

Il Sottogruppo sul diritto d’autore ha proposto anche di sviluppare una procedura per la gestione dei diritti e l’istituzione di uno o più Centri di gestione dei diritti demandati a concedere le licenze di utilizzo delle opere orfane. La gestione dei diritti può aver luogo ove le licenze siano concesse in base ad un meccanismo messo a punto dai detentori dei diritti: una parte integrante del progetto ARROW.

¹⁷ Accessible Registries of Rights information and Orphan Works towards Europeana. Per informazioni più dettagliate, vedere il paragrafo 10.3 riportato a continuazione [Il progetto è stato presentato da Piero Attanasio con l’articolo *Un approccio cooperativo per la gestione dei diritti nelle biblioteche digitali: il progetto ARROW* nel numero 2 del 2008 di «Digitalia» (p. 55-62, http://digitalia.sbn.it/upload/documenti/Digitalia20082_attanasio.pdf)].

Allo stesso tempo, il Sottogruppo sul diritto d'autore si è mostrato favorevole all'adozione di misure idonee volte a minimizzare il fenomeno delle opere orfane nel futuro, che sono, fondamentalmente, il risultato di informazioni mancanti o inadeguate. Una delle misure atte ad eliminare il problema delle opere orfane, o comunque a ridurre il numero, consiste in un inserimento più efficace dei metadati (informazioni sui detentori dei diritti e sui diritti stessi) nel materiale digitale.

Le Associazioni di gestione collettiva o altri intermediari potrebbero svolgere un ruolo attivo nell'identificazione dello status di un'opera.

L'adozione di buone pratiche, come misure regolamentari, meccanismi volontari o una combinazione di entrambi, da parte degli Stati membri, è un aspetto importante. Alcuni meccanismi sono già stati applicati ed altri stanno per essere introdotti. Il Sottogruppo sul diritto d'autore insiste anche sul ruolo fondamentale della Commissione quale fonte di informazioni e raccomanda la pubblicazione delle buone pratiche e di esempi nel suo sito Web.

Sia la *Direttiva 2001/29* che la *Raccomandazione* della Commissione del 24 agosto 2006 enfatizzano le soluzioni contrattuali che possono essere negoziate tra le parti interessate. Il Sottogruppo sul diritto d'autore ha fatto di questo aspetto un punto di partenza ed ha elencato una serie di misure che andrebbero a ridurre drasticamente il problema delle opere orfane, offrendo così una gamma di possibili contributi alla soluzione del problema.

Nei prossimi paragrafi, si analizzano in dettaglio le singole raccomandazioni ed i singoli elementi.

5.2 Le diverse soluzioni al problema delle opere orfane

Nell'ambito dell'iniziativa Biblioteca digitale europea, la chiarezza e la trasparenza in meri-

to allo *status* dei diritti d'autore di un'opera assumono un ruolo centrale. Le istituzioni culturali devono avere un elevato grado di certezza in merito ai diritti sulle opere orfane e questa considerazione è inclusa nei principi di alto livello su cui si fonda il lavoro del Sottogruppo sul diritto d'autore.

Quando si prende in considerazione l'utilizzo di un'opera orfana devono essere rispettate le seguenti condizioni preliminari:

- l'utente desidera utilizzare in buona fede un'opera il cui status in materia di diritto d'autore non è chiaro;
- è stato fatto tutto il possibile per tentare di identificare e/o rintracciare i titolari dei diritti;
- l'utente desidera utilizzare l'opera in maniera chiaramente definita;
- l'utente è tenuto a rivolgersi alle autorità prima di sfruttare l'opera orfana, a meno che non sia applicabile una specifica eccezione al diritto d'autore in questione.

Devono inoltre essere stabilite linee guida in materia di dovuta diligenza, definendo cosa sia ragionevole in base alle circostanze.

In alcuni paesi sono stati messi a punto meccanismi regolamentari e volontari per le opere orfane, meccanismi che possono essere specifici per le opere orfane o concepiti per finalità più generiche.

Segue una breve descrizione di tali soluzioni¹⁸.

La legislazione canadese sui titolari di diritti d'autore non rintracciabili

Conformemente al paragrafo 77 del *Canadian Copyright Act* (legge canadese sul diritto d'autore), il Copyright Board of Canada¹⁹ (Consiglio canadese sul diritto d'autore) ha la facoltà di concedere licenze per l'utilizzo di opere pubblicate, esecuzioni registrate, registrazioni audio pubblicate e segnali di comu-

¹⁸ Per un'analisi più completa, consultare la *Relazione 2006*.

¹⁹ <http://cb-cda.gc.ca/unlocatable/brochure-e.html>.

nicazione registrati, ove il titolare dei rispettivi diritti d'autore non sia rintracciabile. Il titolare dei diritti d'autore ha la facoltà di percepire le *royalty* entro cinque anni dalla scadenza della licenza. Il Consiglio ha deciso di coinvolgere in questo processo le Associazioni di gestione collettiva.

In linea di principio, il modello canadese consente di utilizzare le opere ed altri materiali nei casi in cui non sia possibile reperire i titolari dei diritti d'autore. Il rilascio di una licenza protegge il licenziatario da possibili azioni legali.

Altri regimi in base ai quali le istituzioni pubbliche possono rilasciare licenze

Vi sono diverse legislazioni in virtù delle quali un organismo pubblico ha la facoltà di rilasciare una licenza. Segue una breve descrizione di alcuni di questi regimi legislativi:

- Copyright Tribunal (Tribunale dei diritti d'autore, Gran Bretagna): Conformemente al *UK (par. 190) and Fiji (par. 190) Act* il Copyright Tribunal può autorizzare una persona a registrare una precedente registrazione di un'esecuzione nel caso in cui l'identità del titolare dei diritti ed altre informazioni non possano essere individuate in seguito ad una ragionevole indagine.
- Government Body (Ente governativo, Giappone): La *Japan Act (par. 67)* autorizza il Commissario dell'agenzia per gli affari culturali a rilasciare una licenza obbligatoria per lo sfruttamento di un'opera che è stata messa a disposizione del pubblico, se in seguito ad una diligente ricerca, non sia possibile identificare o rintracciare il titolare dei diritti d'autore.
- Copyright Commission (Commissione per il diritto d'autore, Corea del Sud): in virtù del par. 47 della legge, il Ministro della cultura, per il tramite della Commissione di delibera e conciliazione in materia di

diritti d'autore, può rilasciare una licenza per lo sfruttamento di un'opera ove il proprietario del diritto di autore non sia reperibile, fermo restando che sia stato fatto tutto il possibile per rintracciarlo.

Il modello francese per le opere audiovisive

In Francia, l'Istituto nazionale dell'audiovisivo (INA) ha il compito di tutelare e sfruttare gli archivi audiovisivi prodotti o coprodotti dalle aziende televisive pubbliche. L'INA è giunta ad un accordo generale e collettivo con i rappresentanti di varie categorie di titolari di diritti, attraverso le loro Associazioni di gestione collettiva²⁰ o i sindacati.

Questo regime prevede la gestione collettiva dei diritti di autore, ma solo per gli autori che hanno corrisposto la propria parte dei diritti sull'opera alle società degli autori che hanno firmato tali accordi con l'INA. Per quanto concerne gli artisti-interpreti, gli accordi stipulati tra INA e sindacati autorizzano l'INA a sfruttare le esecuzioni di "tutti" gli interpreti inseriti nei suoi archivi (ferme restando eventuali limitazioni contemplate da alcuni contratti di lavoro) in qualsiasi modo (anche in base a forme di utilizzo che non esistevano al momento della firma dei rispettivi contratti di lavoro).

La legge che in Francia disciplina la proprietà intellettuale (Art. L122-9 e 211-12 sui diritti connessi) comprende una disposizione relativa al rischio di impedimento. Inoltre, la Legge del 1° agosto 2006 introduce una specifica disposizione relativa allo sfruttamento da parte dell'INA dei propri archivi, ivi incluse le esecuzioni degli artisti-interpreti²¹.

Autorità di estendere l'applicazione di uno schema o di una licenza

La legge britannica (par. 167 e 168) prevede un risarcimento implicito nel caso di alcuni schemi e licenze per la riproduzione reprografica, la quale è considerata legale «nei limiti

²⁰ SCAM, SACD, SACEM, SDRM, SESAM.

²¹ Vedere anche il *Rapport* della Commissione sulle opere orfane del Consiglio superiore della proprietà intellettuale e artistica del 19 marzo 2008 consultabile presso <http://www.cspla.culture.gouv.fr/CONTENU/rapoeeuvor08.pdf>.

delle finalità apparenti della licenza». Per quanto concerne la riproduzione reprografica nell'ambito di istituti di insegnamento in relazione ad attività didattiche (par. 168), il Ministro può, tramite ordinanza, stabilire che una licenza o uno schema di licenza si estenda anche alle opere di quei titolari dei diritti che la licenza non copre.

Licenze collettive estese

Sin dall'inizio degli anni Sessanta, i paesi nordici applicano una tecnica legislativa volta a gestire specifiche situazioni complesse. Questa tecnica legale, detta *Licenza collettiva estesa* (ECL)²², è un meccanismo di supporto per gli accordi di licenza liberamente negoziati. Nel 2002 e nel 2006, i paesi nordici hanno ampliato l'ambito della *Licenza collettiva estesa* a coprire determinate attività condotte nelle biblioteche, nei musei e negli archivi. Sebbene la *Licenza collettiva estesa* non sia concepita appositamente per le opere orfane, potrebbe eliminare in buona parte il problema dei titolari di diritti sconosciuti o non rintracciabili nell'area in questione.

In Danimarca, una recente revisione della *Legge sul diritto d'autore* (gennaio 2008) prevede la nomina di un'organizzazione incaricata del rilascio di licenze per le opere orfane, sulla base di una *Licenza collettiva estesa*. Tale disposizione entrerà in vigore il 1° luglio 2008.

Legislazione ungherese in sospenso

Il sistema ungherese che disciplina il diritto d'autore prevede una serie di norme che aiutano gli utenti a cercare e a identificare i titolari dei diritti d'autore delle opere. Grazie ad un efficace sistema di licenze estese gestito dalle Associazioni di gestione collettiva, gli utenti possono anche ottenere le licenze per l'utilizzo delle opere orfane.

Il governo ungherese ha proposto un emendamento alla *Legge sul diritto d'autore* offrendo

un maggior numero di soluzioni al problema delle opere orfane. Gli emendamenti proposti includono l'inserimento di un nuovo articolo 57A nella *Legge sul diritto d'autore* dal titolo *Autorizzazione all'utilizzo nel caso in cui l'autore sia ignoto o non rintracciabile*. Sulla base di tale proposta, l'ufficio brevetti ungherese potrebbe rilasciare, su richiesta dell'utente, un'autorizzazione non esclusiva e non trasferibile valida per cinque anni al massimo.

Legislazione USA in sospenso in materia di opere orfane

Nel 2006 il Copyright Office (Ufficio per i diritti d'autore) ha presentato una bozza di disegno di legge intitolata *The Orphan Works Act of 2006* (*Legge sulle opere orfane 2006*). Secondo tale proposta, un utente potrebbe utilizzare un'opera orfana senza autorizzazione; questo sulla base del concetto della responsabilità limitata (sistema dei "rimedi limitati") secondo il quale, una volta soddisfatto il requisito di una ricerca ragionevolmente diligente volta a rintracciare il titolare dei diritti d'autore, la responsabilità sarebbe limitata. La proposta di legge è in discussione. Nell'aprile 2008 sono state divulgate le versioni della Legge sulle opere orfane del 2006 di Camera e Senato. La proposta si basa sugli elementi riportati nel disegno di legge del 2006, con qualche miglioramento, come, per esempio l'identificazione di alcuni tipi di opera con l'ausilio di una banca dati.

5.3 L'approccio europeo: il riconoscimento reciproco delle soluzioni nazionali

Considerando le diverse alternative esistenti per gestire il problema delle opere orfane, la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di mettere a punto dei meccanismi volti ad agevolare l'utilizzo delle opere orfane, in collaborazione con le parti interessate. Con questo approccio, l'interoperabilità ed il rico-

²² *Licenza collettiva estesa*, dépliant predisposto dal Ministero dell'istruzione e della cultura finlandese, giugno 1991.

noscimento reciproco delle soluzioni esistenti vanno a rivestire un ruolo fondamentale, soprattutto alla luce della possibile natura internazionale dell'utilizzo.

Il Sottogruppo sul diritto d'autore ha evidenziato, al fine di garantire l'interoperabilità tra Stati membri, la necessità di stabilire dei criteri comuni in termini di "ricerca diligente" per individuare i titolari dei diritti. Inoltre, ha raccomandato agli Stati membri di riconoscere le soluzioni adottate dagli altri paesi che rispondono ai criteri di "ricerca diligente", allo scopo di produrre i voluti effetti transfrontalieri. In questo modo, se uno Stato membro stabilisce che i titolari dei diritti relativi ad un determinato materiale siano stati diligentemente cercati, tale considerazione dovrebbe essere valida anche negli altri Stati membri.

Quindi questa possibile soluzione si basa sul principio del riconoscimento reciproco; a tal fine, condizione preliminare è l'interoperabilità delle soluzioni adottate da tutti gli Stati membri, i quali devono riconoscere reciprocamente qualsiasi meccanismo che soddisfi i principi cardine generalmente accettati.

5.4 Le linee guida in materia di ricerca diligente

Le soluzioni adottate dai diversi Stati membri potrebbero anche essere diverse tra loro, ma dovranno tutte necessariamente soddisfare determinati principi cardine generalmente accettati, come:

- applicabili a tutte le opere orfane (i cui titolari di diritti non siano identificabili o rintracciabili), sulla base di una definizione condivisa;
- includere linee guida in materia di ricerca diligente;
- includere disposizioni per il ritiro dell'autorizzazione nel caso in cui il titolare dei diritti ricompaia;
- offrire alle istituzioni culturali senza scopo di lucro un trattamento speciale per quanto concerne le loro attività divulgati-

ve, opzione questa da discutere ulteriormente con le parti interessate;

- includere requisiti in materia di compensi generali o di compensi da corrispondere in caso di ricomparsa del titolare dei diritti.

Secondo il Sottogruppo sul diritto d'autore è necessario elaborare le nozioni e le condizioni di "ricerca diligente" nel contesto delle opere orfane, lavoro che dovrebbe basarsi sui seguenti parametri:

- qualsiasi soluzione per le opere orfane dovrà essere applicabile a tutti i tipi di opere protette;
- occorre chiedere al potenziale utente delle opere orfane di condurre una ricerca approfondita in buona fede, nel paese di pubblicazione/produzione dell'opera, ove applicabile, al fine di identificare, rintracciare e contattare il titolare dei diritti d'autore, prima di utilizzare l'opera;
- occorre adottare un approccio flessibile al fine di identificare una soluzione adeguata in grado di gestire le circostanze specifiche di ogni opera orfana, considerando le diverse categorie di opera;
- le parti interessate dei diversi settori potrebbero elaborare una serie di linee guida o di migliori pratiche, a seconda dei diversi tipi di opera;
- le iniziative di natura regolamentare dovrebbero trattarsi dall'indicare criteri minimi di ricerca o fonti di informazioni da consultare, visto che le fonti di informazione e le tecniche di ricerca si evolvono con grande rapidità.

Su raccomandazione del Sottogruppo sul diritto d'autore, il 14 settembre 2007, la Commissione ha organizzato l'incontro "Stakeholders' Perspectives", invitando i rappresentanti di diversi settori culturali a prendere parte alle delibere in tema di linee guida sulla dovuta diligenza per le rispettive sfere di competenza.

Di seguito si riporta un riepilogo dei risultati della suddetta riunione:

- tutti i rappresentanti delle parti interessate hanno confermato l'esistenza di opere orfane;
- i rappresentanti degli istituti culturali hanno menzionato casi reali;
- i detentori dei diritti hanno evidenziato la necessità di gestire la questione in maniera distinta per ogni settore creativo;
- è stata riconosciuta l'importanza della certezza legale per le istituzioni culturali.

La riunione è stata caratterizzata da un marcato spirito di collaborazione ed i rappresentanti delle istituzioni culturali e dei titolari dei diritti si sono mostrati desiderosi di avviare un dialogo costruttivo volto a mettere a punto linee guida in materia di dovuta diligenza nei rispettivi settori.

In seguito alle delibere approvate in occasione della riunione "Stakeholders' Perspectives", la Commissione ha delineato un piano per l'elaborazione di criteri di ricerca diligente per ogni settore. Tali criteri potrebbero essere di natura volontaria, come, per esempio, linee guida industriali o migliori pratiche adottate dai rappresentanti europei dei rispettivi settori e delle istituzioni culturali. I principali settori creativi che il piano ha preso in considerazione sono: testi, audiovisivi, settore visivo/fotografico e settore musicale/sonoro. Di conseguenza, sono stati designati quattro gruppi di lavoro distinti per decidere in merito alle linee guida dei rispettivi settori. Il lavoro sulle linee guida in materia di ricerca diligente è iniziato nei mesi di ottobre/novembre 2007 ed ora sta per essere ultimato. Il processo di approvazione dovrebbe avere inizio a partire dal 4 giugno 2008, una volta conclusi i lavori.

Il Sottogruppo sul diritto d'autore, pur avendo promosso ed avviato i lavori, non partecipa ai gruppi di settore. Pertanto il lavoro è uno *spin-off* del Sottogruppo sul diritto d'autore. I gruppi di lavoro sono indipendenti e fanno ri-

ferimento direttamente al Gruppo di alto livello ed alla Commissione.

Le linee guida sulla ricerca diligente a livello europeo sono, per loro natura, generiche (europee) e presuppongono una comprensione comune delle risorse informative e delle procedure da seguire. Sarà importante "personalizzare" le fonti di informazione generali a livello locale e collegare le risorse nazionali in un centro di informazioni europeo. Questo aspetto è fondamentale, in quanto, di norma, la ricerca sarà avviata nel paese di origine dell'opera.

La diffusione delle buone pratiche negli Stati membri, che siano esse di natura regolamentare, volontaria o una combinazione di entrambe, è importante per tutti coloro che hanno a che fare con le opere orfane. Alcune misure sono già state adottate e molte altre sono in fase di pianificazione.

Le Associazioni di gestione collettiva ed altri intermediari potrebbero svolgere un ruolo attivo nel verificare se una determinata opera sia orfana o meno. Per esempio, potrebbero cercare gli autori per mezzo di "annunci pubblicitari"; infatti numerose Associazioni di gestione collettiva hanno già messo a punto procedure simili. Altri intermediari come "Books in Print" potrebbero svolgere un ruolo simile. Questa raccomandazione del Sottogruppo sul diritto d'autore trova un'applicazione pratica nel progetto ARROW ed in accordi contrattuali nazionali tra le Associazioni di gestione collettiva e le istituzioni culturali.

5.5 Le banche dati e i meccanismi di gestione dei diritti

Se le linee guida sulla dovuta diligenza sono importanti per agevolare l'utilizzo delle opere orfane, è necessario integrarle con strumenti pratici a disposizione degli utenti.

Il Sottogruppo sul diritto d'autore è giunto alla conclusione che le banche dati ed i Centri di gestione dei diritti saranno una componente utile per la soluzione complessiva delle opere orfane. Con lo scopo di garantire l'inte-

roperabilità, migliorare il lavoro di coordinamento e consentire la creazione di un punto di accesso plurilingue che includa iniziative a livello locale e nazionale, il Sottogruppo sul diritto d'autore ha deciso di sviluppare una serie di principi fondamentali per le banche dati ed i Centri di gestione dei diritti per le opere orfane e le opere esaurite (vedere il successivo paragrafo 9).

5.6 Le misure per la prevenzione del fenomeno delle opere orfane in futuro

Un'opera diventa "orfana" per un solo motivo, e cioè per la mancanza di informazioni. Il miglior modo per accertarsi che le opere non diventino orfane è quello di gestire la creazione e la manutenzione delle informazioni pertinenti e di garantire l'accessibilità alle stesse. Sono state citate varie misure che potrebbero migliorare il grado di disponibilità delle informazioni sulle opere, sui titolari dei diritti e sui diritti stessi, tra cui:

- utilizzo di strumenti elettronici ed altro tipo di dispositivi di identificazione;
- creazione, utilizzo e manutenzione dei metadati nei documenti digitali;
- riconoscimento del valore degli identificatori standard.

Le misure preventive includono anche l'incremento delle migliori pratiche contrattuali, soprattutto nel campo dell'audiovisivo.

Il *follow-up* e l'applicazione delle misure preventive dipendono principalmente dai responsabili del settore privato. Questa potrebbe diventare un'area di comune interesse per i rappresentanti dei titolari di diritti e le istituzioni culturali. Dalla collaborazione potrebbe scaturire una soluzione vantaggiosa per tutte le parti.

5.7 Conclusioni

Sia la *Direttiva 2001/29 che la Raccomandazione*

della Commissione del 24 agosto 2006 sottolineano l'importanza di soluzioni contrattuali che potrebbero essere negoziate tra le parti interessate. Il Sottogruppo sul diritto d'autore, partendo da questo presupposto, ha elencato una serie di misure che potrebbero ridurre drasticamente il numero delle opere orfane nel futuro. Pertanto il Sottogruppo offre una gamma di strumenti che potrebbero risolvere il problema; infatti è importante elaborare una combinazione di misure diverse.

6. Le opere esaurite

Per quanto concerne le opere esaurite²³, il Sottogruppo sul diritto d'autore propone alcune soluzioni pratiche nell'ambito dei quadri giuridici esistenti per rispondere ai requisiti specifici delle biblioteche e degli archivi. Tale proposta si riferisce soprattutto alle opere stampate e non analizza in dettaglio se e in quale misura la soluzione suggerita possa adattarsi ad altre categorie di opere.

6.1 Definizioni e presupposti per l'individuazione di una soluzione Definizioni

Per "opera" si intende l'opera stessa, come una poesia, un romanzo, un articolo, ecc., nonché una qualsiasi copia fisica della stessa, ovvero un libro, una rivista, ecc.

Si parla di opera "fuori stampa" quando il titolare dei diritti l'abbia dichiarata non più disponibile in commercio.

Un'opera non viene considerata fuori stampa, pur essendo esaurite le scorte e non più disponibili copie stampate, quando:

- l'opera è ancora in commercio, per esempio è disponibile online o stampabile *on demand*
- i diritti sono stati restituiti²⁴ all'autore il quale ha deciso di immettere direttamente l'opera sul mercato, tramite un agente

²³ Per le opere audiovisive: fuori distribuzione.

²⁴ I diritti possono essere restituiti all'autore o meno, a seconda dei contratti.

- o un'Associazione di gestione collettiva, come, ad esempio, l'Organizzazione dei diritti di riproduzione (RRO);
- l'autore o l'editore, direttamente o tramite un agente o l'organizzazione RRO concede il permesso di utilizzare l'opera, per esempio per mezzo di una licenza.

Ritiro dell'edizione/edizioni alternative

L'opera in questione potrebbe essere stata ritirata dal mercato deliberatamente, dall'editore o dall'autore. In questo caso, la concessione dell'accesso online ad opere non più in commercio potrebbe confliggere con il normale sfruttamento di versioni nuove dell'opera o pregiudicare gli interessi economici ed eventualmente anche i diritti morali dei titolari dei diritti.

Autorizzazione a "digitalizzare" l'opera

La digitalizzazione delle opere a scopo conservativo è trattata nel paragrafo 3, *Conservazione digitale*.

6.2 Soluzione proposta e aspetti principali²⁵

La soluzione proposta dal Sottogruppo sul diritto d'autore si basa su quattro aspetti principali:

1. Due accordi tipo relativi ai diritti d'autore dei libri fuori stampa:
 - a. per gli utenti autorizzati esclusivamente nell'ambito di reti chiuse;
 - b. per l'accesso online;
2. Banche dati nazionali delle opere esaurite;
3. Centri nazionali di gestione dei diritti;
4. Una procedura definita per la gestione dei diritti.

Gli elementi della soluzione proposta sono stati presentati nell'ambito di una relazione al

Gruppo di Esperti di alto livello riunitosi il 17 ottobre 2006 e conseguentemente approvati. *L'Accordo tipo per la digitalizzazione e la messa a disposizione delle opere esaurite da parte delle biblioteche agli utenti autorizzati in reti chiuse* è stato approvato dal Gruppo di alto livello in data 18 aprile 2007, come esposto nel paragrafo 7 della *Relazione*. *L'Accordo tipo* che consente alle biblioteche di fornire l'accesso online su reti aperte a libri fuori stampa è illustrato nella Sezione 8, mentre i criteri per le banche dati ed i Centri di gestione dei diritti sono trattati nel paragrafo 9 della *Relazione*, unitamente ai criteri per le banche dati ed i Centri di gestione dei diritti per le opere orfane.

6.3 La concessione delle licenze per la digitalizzazione e per la messa a disposizione delle opere esaurite. Criteri generali di concessione delle licenze

Per quanto concerne le opere protette da diritti d'autore che sono fuori stampa, secondo le definizioni di cui alla presente *Relazione*, l'autorizzazione del titolare dei diritti²⁶, concessa attraverso un accordo di licenza, è necessaria per:

- la digitalizzazione oltre a quanto concesso dalla legge;
- la messa a disposizione dell'opera presso i locali della biblioteca, ove ciò non sia consentito in virtù di un'eccezione regolamentare (come contemplato dall'articolo 5(3)(n) della *Direttiva 2001/29*);
- la messa a disposizione dell'opera ad un utente al di fuori dei locali della biblioteca.

Anche se le biblioteche e gli archivi potrebbero essere autorizzati dalla legge a digita-

²⁵ Sulla base di una bozza inizialmente elaborata da Olav Stokkmo (team leader) e discussa con Toby Bainton, anche per conto di Lynne Brindley, Tarja Koskinen-Olsson, Myriam Diocaretz e Anne Bergman-Tahon. Per i lavori sugli accordi tipo, il gruppo si è anche avvalso della collaborazione di Franziska Schulze, Consigliere generale dell'IFRRO (International Federation of Reproduction rights organisations).

²⁶ In questo contesto, l'autore, l'editore o entrambi possono essere considerati come titolari dei diritti, a seconda degli accordi contrattuali tra loro.

lizzare un'opera, la comunicazione al pubblico, ivi inclusa la messa a disposizione dell'opera tramite mezzi interattivi *on demand*, resta coperta da diritti esclusivi. Infatti, tali mezzi interattivi *on demand* consentono agli utenti di accedere alle opere quando e dove vogliono e ciò richiede il consenso del titolare dei diritti d'autore²⁷.

La legislazione nazionale e/o gli accordi di licenza in essere già prevedono il conferimento di determinati diritti alle biblioteche/archivi, inclusa la messa a disposizione delle opere nei loro locali su terminali appositamente dedicati. L'*Accordo tipo* proposto consente azioni che non sono ancora coperte dalla legge e dagli accordi di licenza vigenti. Le condizioni di licenza devono rispettare gli equilibri nel contesto della proprietà intellettuale e prevedere condizioni che consentano ai titolari dei diritti di essere premiati per la loro creatività e ricompensati per il loro investimento promuovendo, allo stesso tempo, il crearsi di un clima culturalmente stimolante grazie all'accesso del pubblico alla produzione creativa.

Il Sottogruppo sul diritto d'autore ha preso in esame le proposte avanzate in alcuni Stati membri in base alle quali spetterebbe alla legislazione che disciplina il diritto d'autore indicare le condizioni ed i termini secondo i quali le opere esaurite, una volta digitalizzate, potrebbero essere messe a disposizione del grande pubblico²⁸. Il Sottogruppo ritiene che una soluzione di tipo contrattuale sia più in linea con le disposizioni internazionali, ivi inclusi gli accordi TRIP.

Criteria generali di concessione di licenza

Il meccanismo di concessione delle licenze proposto per consentire la digitalizzazione di tali opere da parte delle biblioteche e degli archivi, oltre a quanto generalmente autorizzato dalla legge, e la successiva accessibilità online, si basa sulla legislazione nazionale e comunitaria attualmente vigente; infatti, non propone nuove leggi o disposizioni obbligatorie oltre a quelle già esistenti. In linea con la Raccomandazione della Commissione Europea del 24 agosto 2006, tale meccanismo si basa su soluzioni di natura volontaria.

La concessione di licenze è soggetta ai seguenti criteri generali:

- *l'Accordo tipo* riconosce che il titolare dei diritti deve avere la facoltà di scegliere se digitalizzare da se un'opera. Quindi l'accesso all'opera, anche da parte della biblioteca/archivio potrebbe essere ottenuto direttamente dalla banca dati del titolare dei diritti;
- il titolare dei diritti potrà, a propria esclusiva discrezione, decidere se una determinata opera debba essere trattata come un'opera stampata, ove vi siano altre edizioni disponibili in commercio, e se la messa a disposizione dell'edizione fuori stampa pregiudicherebbe il legittimo interesse del detentore dei diritti per quanto concerne la commercializzazione dell'edizione alternativa;
- *l'Accordo tipo* conferisce certezza legale alla biblioteca/archivio che offre l'accesso online alle opere;

²⁷ Secondo il considerando 40 della *Direttiva CE 2001/29* gli Stati membri possono contemplare un'eccezione o una limitazione a favore di determinate istituzioni non a scopo di lucro, come le biblioteche aperte al pubblico ed istituzioni equivalenti, oltre agli archivi. Tuttavia, ciò deve essere limitato ad alcuni casi speciali coperti dai diritti di riproduzione. Tali eccezioni o limitazioni non devono riferirsi ad utilizzi effettuati nel contesto della fornitura online di opere protette o altro materiale. La *Direttiva* non pregiudica la scelta degli Stati membri di derogare dal diritto esclusivo di prestito in conformità con l'articolo 5 della *Direttiva 92/100/CEE*. Pertanto, occorre promuovere quei contratti o licenze che, senza creare squilibri, favoriscono tali istituzioni e le loro finalità divulgative.

¹⁵ Vedere François Stasse, *Rapport au ministre de la culture et de la communication sur l'accès aux œuvres numériques conservées par les bibliothèques publiques*, aprile 2005 [<http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000450/0000.pdf>].

- l'Accordo di licenza include il diritto di digitalizzare e fornire l'accesso online all'opera, ivi incluso il diritto di rendere disponibile la stessa;
- le opere il cui titolare dei diritti non sia identificabile/reperibile dovrebbero essere gestite come opere orfane (vedere il paragrafo 5 della presente *Relazione* sopra riportata).
- inoltre, nell'ambito della digitalizzazione e della messa a disposizione delle opere, è contemplata la possibilità di una qualche forma di compenso per i titolari di diritti, compenso a cui questi ultimi avranno la facoltà di rinunciare.

L'utilizzo degli accordi tipo

Vi sono due accordi tipo:

1. *l'Accordo tipo I* che copre la digitalizzazione e la messa a disposizione del materiale protetto da diritto d'autore agli utenti autorizzati solo nell'ambito di reti sicure, illustrato nel paragrafo 7 della presente *Relazione*;
2. *l'Accordo tipo II* che comprende l'accessibilità online su reti aperte ai libri nelle biblioteche²⁹, libri che il detentore dei diritti ha dichiarato non essere più commercializzabili, come anche l'accesso alle opere esaurite da parte di utenti autorizzati nell'ambito di reti sicure, illustrato nel paragrafo 8.

Nel caso in cui l'accordo tra la biblioteca e il detentore dei diritti sia limitato a consentire l'accesso ad utenti autorizzati solo nell'ambito di reti sicure, si raccomanda di fare riferimento all'*Accordo tipo utente autorizzato/reti sicure (Accordo tipo I)*. L'*Accordo tipo sull'accessibilità online (Accordo tipo II)* vuole fungere da base per la negoziazione di un accordo tra il

detentore dei diritti e la biblioteca, i quali intendono concordare che tutti o parte dei libri fuori stampa digitalizzati possano essere accessibili online dal sito Web della biblioteca.

Ai fini del corretto funzionamento di tale meccanismo, è necessario che la biblioteca/archivio che intende digitalizzare l'opera sappia se un'altra istituzione ha già provveduto a digitalizzare tale opera e se ha l'autorizzazione a fornire l'accesso anche ad altre biblioteche e rispettivi utenti (vedere il successivo paragrafo 7).

Gli accordi tipo sono concepiti per essere utilizzati come base di negoziazione e dovranno essere adattati alla situazione specifica della biblioteca e dello Stato Membro in questione. Anche se tali accordi sono rivolti principalmente alle biblioteche, potranno essere utilizzati anche dagli archivi e da altre parti che vogliono o devono trovare un accordo con i titolari dei diritti in merito all'utilizzo delle opere esaurite/non distribuite/non in commercio. La definizione di opere esaurite consente alla licenza di essere generale, quindi non limitata al materiale stampato. Almeno *l'Accordo tipo utente autorizzato/reti sicure* potrebbe essere adottato anche da altri settori del diritto d'autore.

Inoltre, gli accordi tipo sono stati concepiti con l'intento di essere adottati sia a livello nazionale che multinazionale ed europeo. Possono essere utilizzati dalle biblioteche e dai singoli detentori di diritti, i loro agenti e rappresentanti, incluse le Associazioni di gestione collettiva, come le organizzazioni che tutelano i diritti di riproduzione (RRO).

Il Sottogruppo sul diritto d'autore fa presente che, a livello europeo, non vi sono meccanismi in essere per la soluzione delle controversie. Quindi, per un'eventuale composizione, gli accordi tipo devono fare riferimento alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO).

²⁹ Anche se il mandato e le competenze del team erano limitate ai "libri nelle biblioteche" fuori stampa, le disposizioni contemplate dall'*Accordo tipo* potrebbero essere applicate anche ad altre aree. Ma questa è una decisione che spetta ai contraenti che potranno adattare l'*Accordo tipo* a seconda dei casi e prendere in considerazione, ove necessario, i requisiti nazionali e locali.

6.4 Le banche dati ed i Centri di gestione dei diritti per le opere esaurite **Centri di gestione dei diritti**

Allo scopo di consentire la concessione di licenze per le opere esaurite, si raccomanda ad ogni Stato membro di incoraggiare l'istituzione di Centri nazionali di gestione dei diritti. Tali centri potrebbero fungere da portali nazionali per la gestione dei diritti relativi alle opere esaurite, a meno che l'utente in questione non preferisca rivolgersi direttamente al titolare dei diritti. Le Associazioni di gestione collettiva esistenti, come i Centri di gestione dei diritti, potrebbero gestire tali portali. In ogni caso, i titolari di diritti potrebbero sempre optare per altre soluzioni. Previo il consenso del titolare dei diritti, i Centri di gestione dei diritti potrebbero:

- a. concedere l'autorizzazione e proporre un accordo di licenza;
- b. inoltrare la richiesta al detentore dei diritti in questione;
- c. rifiutare il consenso (per esempio nel caso in cui l'Associazione di gestione collettiva non abbia l'autorità di concedere il consenso).

Ovviamente, il Centro di gestione dei diritti non comprenderà tutti i titolari di diritti e tutte le opere, ma ci si aspetta che ne possa rappresentare una buona parte.

Banche dati delle opere esaurite

Il Centro di gestione dei diritti dovrebbe anche considerare la possibilità di mettere a punto un registro delle opere per le quali è stata concessa l'autorizzazione, anche per evitare inutili duplicazioni degli sforzi. I dati ed i metadati fornirebbero informazioni su cosa sia stato digitalizzato, da chi, dove è con-

servata l'opera digitalizzata, come si accede all'opera e chi fornisce l'accesso alla stessa. La soluzione scelta dovrebbe assumere la forma di un portale. I portali nazionali dovrebbero essere collegati tra loro al fine di costruire un registro paneuropeo³⁰.

6.5 Il rilascio di autorizzazioni per la digitalizzazione e la messa a disposizione di un'opera

L'autorizzazione per digitalizzare e rendere disponibile un'opera fuori stampa può essere concessa:

- a. direttamente dai singoli titolari dei diritti;
- b. tramite un'amministrazione congiunta, ovvero una concessione di licenza congiunta attraverso un intermediario, per esempio con l'inoltro della richiesta da parte di un portale congiunto per la gestione dei diritti al singolo titolare dei diritti in questione per quanto concerne la concessione del permesso e della licenza;
- c. collettivamente tramite il Centro di gestione dei diritti amministrato dalle Associazioni di gestione collettiva come, per esempio, un'associazione che tutela i diritti di riproduzione. A seconda del mandato, la licenza offerta dalle Associazioni di gestione collettiva può essere concessa su base transazionale (caso per caso) oppure sotto forma di licenza di repertorio. Per "licenza di repertorio" si intende che la biblioteca/archivio, tramite la licenza: (a) ha un'autorizzazione preliminare a digitalizzare e rendere disponibili le opere che il Centro di gestione dei diritti ha in repertorio (b) di norma, sulla base di una serie di condizioni standard.

³⁰ [Cfr. *Appendice 6*, http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-annex6-ow-270508.pdf e *Appendice 7*, http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-annex7-opw-270508.pdf, inerenti i principi fondamentali per i Centri di gestione e le banche dati.]

Procedura per la gestione dei diritti e l'ottenimento di una licenza

Si propone la seguente procedura per la gestione dei diritti:

1. La biblioteca/archivio che intende digitalizzare al fine di fornire l'accesso online ad un'opera fuori stampa inoltra una richiesta ai titolari dei diritti (menzionando l'opera o elencando le opere per le quali chiede l'autorizzazione). Tale richiesta può essere inoltrata a:
 - a. direttamente al titolare dei diritti, come spesso accadrà laddove vi sia un unico titolare coinvolto e dove i dati di tale persona siano noti o facilmente accessibili;
 - b. il Centro di gestione dei diritti;
 - c. l'Associazione di gestione collettiva ove non corrisponda al Centro di gestione dei diritti;
2. A seconda del mandato, il titolare dei diritti o l'Associazione di gestione collettiva/Centro di gestione dei diritti potrà:
 - a. concedere l'autorizzazione;
 - b. rifiutare l'autorizzazione, giustificatamente o meno;
 - c. inoltrare la richiesta al rispettivo titolare dei diritti.

Nel caso di concessioni di licenze transazionali da parte delle Associazioni di gestione collettiva, come anche nel caso di concessione diretta di licenze individuali e tramite amministrazione congiunta, è necessario definire un ragionevole limite di tempo entro il quale rispondere alla richiesta della biblioteca/archivio. Questo aspetto è trattato nei *Criteri per i Centri di gestione dei diritti* (vedere il paragrafo 9)³¹.

7. L'Accordo tipo per la digitalizzazione e la messa a disposizione di opere esaurite ad utenti autorizzati nell'ambito di reti chiuse

L'ambito della licenza

L'Accordo tipo (Appendice 3³²) offre una soluzione pratica alle specifiche esigenze delle biblioteche, aiutandole a soddisfare i requisiti dell'utente in termini di accesso alle informazioni ed ai contenuti che sono stati stampati e pubblicati. Tale accordo è stato concepito per essere adattato ai diversi regimi legali ed ai diversi modelli di amministrazione dei diritti vigenti negli Stati membri dell'Unione Europea. L'accesso dovrebbe essere fornito in modo da non interferire con i legittimi interessi dei titolari dei diritti d'autore per ciò che concerne il controllo della commercializzazione delle loro opere. L'Accordo tipo consente alla biblioteca di digitalizzare e fornire l'accesso alle opere esaurite agli utenti autorizzati in reti chiuse. Non pone limiti di natura territoriale, ma l'accesso non può essere fornito su reti aperte.

Il contenuto dell'Accordo tipo

L'Accordo tipo concede alla biblioteca il diritto non esclusivo e non trasferibile di digitalizzare e rendere l'opera concessa in licenza disponibile agli utenti nell'ambito di reti chiuse. Il titolare dei diritti può ricevere un compenso, a cui ha la facoltà, a sua discrezione, di rinunciare. L'autore/editore dell'opera mantiene il diritto d'autore sulla stessa e sulla sua versione digitalizzata e può revocare la licenza in qualsiasi momento, ivi compresa la licenza di ricommercializzare l'opera in questione. L'autore/editore può chiedere delucidazioni alla biblioteca in merito all'utilizzo dell'opera, allo scopo di valu-

³¹ In alcuni casi, anche il nuovo schema di *Licenza collettiva estesa "specifico per le biblioteche"* dei paesi nordici potrebbe essere una soluzione per andare avanti; tuttavia, poiché le trattative sulla definizione degli accordi con le parti interessate sono ancora in corso, si suggerisce di esaminare più a fondo l'adattabilità del meccanismo alle opere esaurite.

³² [Consultabile all'indirizzo Web: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-annex3-final.pdf]

tarne il potenziale commerciale. Nel caso in cui il licenziante ritiri dalla biblioteca una qualsivoglia parte del materiale concesso in licenza e tale parte ritirata corrisponda ad oltre il 10% di un titolo, la biblioteca avrà il diritto di pretendere un rimborso delle spese effettivamente sostenute.

In virtù della licenza, la biblioteca può digitalizzare l'opera, accedere alla sua versione digitalizzata, archivarla in maniera sistematica allo scopo di agevolare la ricerca ed il reperimento del materiale, fornire l'accesso ai suoi utenti autorizzati tramite reti sicure e riprodurre l'opera su supporto elettronico o cartaceo per avere una copia di riserva o a scopo di conservazione.

La biblioteca, sulla base di un accordo separato con il detentore dei diritti o il suo rappresentante, può fornire ad altre biblioteche l'accesso online all'opera digitalizzata, rendendo disponibile la stessa, sempre su reti chiuse, agli utenti autorizzati di tali altre biblioteche. Inoltre, sulla base di una licenza separata, la biblioteca può fornire l'accesso online a terze parti, come aziende o università.

L'utente autorizzato ha la facoltà di cercare, visualizzare, leggere l'opera digitalizzata e recuperare informazioni nel testo. La biblioteca può, previo accordo anche concordare con l'autore o l'editore che detiene i diritti, consentire all'utente autorizzato di salvare su formato elettronico e fare copie uniche di parti dell'opera.

8. L'Accordo tipo che autorizza le biblioteche a fornire l'accesso online ai libri fuori stampa³³

8.1. Ambito dell'Accordo

In linea con l'intenzione del Sottogruppo sul

diritto d'autore di elaborare soluzioni pratiche a fronte di specifiche esigenze ed aspettative indicate dalle istituzioni culturali in termini di digitalizzazione e messa a disposizione delle opere protette da diritti d'autore, è stato organizzato un gruppo incaricato di sviluppare una soluzione che consenta l'accesso online ai libri fuori stampa³⁴. Come per le altre soluzioni proposte dal Sottogruppo sul diritto d'autore nell'ambito dell'iniziativa i2010: biblioteche digitali, i rappresentanti delle parti interessate hanno concordato che ciò debba essere fatto in modo da non interferire con i legittimi interessi dei titolari dei diritti d'autore per ciò che concerne la commercializzazione delle loro opere.

Il Sottogruppo sul diritto d'autore, incluso il team incaricato dell'accessibilità online, ha limitato le proprie considerazioni alla digitalizzazione ed alla disponibilità per le biblioteche dell'accesso online ai libri esauriti. La soluzione prescelta consisterebbe nel proporre un *Accordo tipo*, in seguito indicato come *Accordo tipo II (Appendice 4³⁵)*. Inoltre, si presuppone che una biblioteca che può offrire l'accesso online alle opere esaurite consentirà anche l'accesso alle stesse categorie di opere agli utenti autorizzati in reti chiuse. Pertanto, l'*Accordo tipo* che è stato stilato comprende entrambe le opzioni.

Non è stato stabilito se l'*Accordo tipo II* possa essere applicato anche ad opere di altro tipo, diverse dai libri, in settori come la musica e/o le opere visive e/o audiovisive o ad istituzioni diverse dalle biblioteche. Tuttavia, i termini utilizzati sono generici e l'*Accordo tipo II* potrebbe essere applicabile nelle biblioteche non solo per i libri fuori stampa.

³³ L'*Accordo tipo sull'accessibilità online* è stato sviluppato da un team composto da Olav Stokkmo (team leader), Anne Bergman-Tahon, Vianney de la Boulaye, Myriam Diocaretz, Mette Møller, Toby Bainton, Elisabeth Niggemann, Ben White e Tarja Koskinen-Olsson. Nella stesura dell'*Accordo tipo II* il team si è anche avvalso della collaborazione di Franziska Schulze, consigliere generale dell'IFRRO.

³⁴ Per la definizione di un'opera fuori stampa, vedere il paragrafo 6.1.

³⁵ [Consultabile all'indirizzo Web: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-annex4-final.pdf]

Il contenuto dell'Accordo tipo II

L'Accordo conferisce alla biblioteca il diritto non esclusivo e non trasferibile di digitalizzare e mettere a disposizione degli utenti i libri fuori stampa, coperti dall'accordo, online su reti aperte. Inoltre, può offrire agli utenti autorizzati l'accesso, su reti sicure, alle opere non altrimenti accessibili online in base alle stesse condizioni contemplate dall'Accordo tipo I *utenti autorizzati/reti sicure* per le opere esaurite di cui al paragrafo 7 della presente Relazione.

Per quanto concerne i libri fuori stampa accessibili online su reti aperte, l'Accordo tipo conferisce alla biblioteca il diritto di digitalizzare il libro e rendere la versione digitalizzata liberamente disponibile sul proprio sito Web a qualsiasi persona che acceda al sito Web oppure agli utenti registrati, a seconda di quanto concordato con il titolare dei diritti o il suo rappresentante. La biblioteca può inserire la copia digitalizzata nel proprio sistema. L'Accordo autorizza solo il licenziatario ad offrire il contenuto sul proprio sito Web.

L'utente potrà ricercare, reperire informazioni nel testo, visualizzare la versione digitalizzata del libro, archivarla su supporto elettronico (come hard disk o altro) e, a seconda di quanto specificato nell'Accordo o in altri accordi, o di quanto contemplato dalla legge, fare copie uniche di parti dell'opera. L'Accordo tipo II consente anche alle biblioteche ed ai titolari dei diritti o loro rappresentanti di specificare gli usi consentiti.

L'Accordo non consente alla biblioteca o all'utente di stampare sistematicamente o di fare più copie elettroniche di estratti del libro, né di alterare o compendiare, adattare o modificare in alcun modo lo stesso. I diritti morali devono essere rispettati.

Come per l'Accordo tipo *utenti autorizzati/reti sicure* (Accordo tipo I), il titolare dei diritti ha la facoltà di pretendere un compenso a cui può anche, a propria discrezione, rinunciare. L'autore/editore dell'opera mantiene il diritto d'autore sulla stessa e sulla sua versione

digitalizzata ed ha la facoltà di revocare la licenza in qualsiasi momento, ivi compresa la licenza di ricommercializzare l'opera in questione. Inoltre, l'autore/editore può chiedere informazioni alla biblioteca in merito all'utilizzo dell'opera, allo scopo di valutarne il potenziale commerciale ed il ritiro del libro dalla biblioteca, parziale o totale, può comportare un rimborso dei costi sostenuti della biblioteca, a carico del titolare dei diritti.

9. I principi fondamentali per le banche dati delle opere orfane e delle opere esaurite e per i Centri di gestione dei diritti

9.1 Premessa

La *Raccomandazione sulla digitalizzazione e l'accessibilità online di materiale culturale e sulla conservazione digitale* della Commissione del 24 agosto 2006 ha evidenziato il forte radicamento delle biblioteche digitali europee si rifà nell'impegno nazionale e locale volto a digitalizzare e preservare il patrimonio culturale. Detto ciò, la creazione di una dimensione europea attraverso un punto di accesso comune plurilingue richiede un elevato grado di interoperabilità.

La *Raccomandazione* inoltre fa presente che

«i meccanismi di licenza in aree come quella delle opere orfane e delle opere esaurite o non più in commercio (audiovisivi) possono agevolare la gestione dei diritti» e «pertanto dovrebbero essere incoraggiati, in stretta collaborazione con i titolari dei diritti».

In concomitanza con la *Raccomandazione* della Commissione, la *Relazione* del Sottogruppo sul diritto d'autore del 18 aprile 2007 ha sottolineato l'importanza degli aspetti volontari delle soluzioni da attuare nel contesto dell'iniziativa i2010: biblioteche digitali. La *Relazione*, tra i principi applicabili ai titolari di diritti, cita:

1. «la digitalizzazione e l'utilizzo all'interno dei locali delle biblioteche deve aver luogo con il consenso dei titolari dei diritti oppure basarsi su eccezioni regolamentari»;
2. «per consenso dei titolari dei diritti si intende, in linea di massima, la concessione dei diritti, basata su licenze individuali o collettive o su una combinazione di entrambe».

Uno dei principi fondamentali applicabili alle istituzioni culturali è rappresentato dalla seguente definizione:

«per accesso si intende sia l'accesso nei locali delle biblioteche, degli archivi e dei musei che la disponibilità online».

Su tale base, il Sottogruppo sul diritto d'autore, nella sua relazione del 18 aprile 2007 è giunto alla conclusione, tra l'altro, che le banche dati ed i Centri di gestione dei diritti devono essere parte della soluzione, sia per le opere orfane che per le opere esaurite. Allo scopo di garantire l'interoperabilità, migliorare le attività di coordinamento e consentire la creazione di punti di accesso plurilingue che includano iniziative nazionali e locali, il Sottogruppo sul diritto d'autore ha deciso di sviluppare una serie di principi fondamentali per le banche dati e per i Centri di gestione dei diritti in materia di opere orfane e di opere esaurite. È stato organizzato un team³⁶ per la stesura dei principi fondamentali presentati dal Sottogruppo sul diritto d'autore compresi nella presente *Relazione*.

9.2 Opere orfane

Punto di partenza

La soluzione generale al problema delle opere

orfane è data da:

1. criteri di ricerca diligente a cui l'utente deve attenersi prima di poter utilizzare l'opera (di norma, la ricerca diligente di chi detiene i diritti relativi all'opera e la concessione dei diritti saranno effettuate nel paese di origine dell'opera, ove identificabile) (vedere il paragrafo 5.4 sopra riportato);
2. banca dati o banche dati delle opere orfane per aiutare gli utenti nel loro lavoro di ricerca, un elemento necessario indipendentemente da qualsiasi soluzione legislativa adottata;
3. una procedura di gestione dei diritti e uno o più Centri di gestione dei diritti per la concessione delle licenze quando conferibili tramite un meccanismo messo a punto dai titolari dei diritti;
4. soluzioni nazionali che possono includere un supporto giuridico/regolamentare ed il reciproco riconoscimento delle soluzioni adottate nei diversi Stati membri allo scopo di ottenere l'effetto transfrontaliero necessario per le biblioteche digitali europee (vedere il paragrafo 5.4 sopra riportato).

I principi fondamentali proposti dal Sottogruppo sul diritto d'autore, nell'ambito della presente *Relazione*, sono incentrati su tre aspetti attuativi, che non dipendono l'uno dall'altro, ma che sono tutti necessari ai fini di una soluzione completa volta ad individuare un meccanismo fattibile per utilizzare le opere orfane, principalmente da parte delle istituzioni culturali ma anche da altri utenti:

- criteri specifici per i vari settori in termini di ricerca diligente dei titolari dei diritti di autore delle opere;

³⁶ Gruppo diretto da Olav Stokkmo (IFRRO) e composto da Toby Bainton (SCONUL e EBLIDA), Claudia Dillman (Association des Cinémathèques Européennes), Anne Bergman-Tahon (FEP), Myriam Diocaretz (EWC), Sophie Scrive (ENPA) e Tarja Koskinen-Olsson (IFRRO). I membri del Sottogruppo sui Diritti d'Autore che non hanno preso parte al team sono stati informati. Patricia Moll (Google) ha espresso i propri commenti sui principi fondamentali OPW, Jean François Debarnot (INA) sui principi fondamentali OW.

- banche dati delle opere orfane;
- un meccanismo atto a concedere i diritti di utilizzo di un’opera orfana.

Banca dati e Centro di gestione dei diritti

La logica di una banca dati è quella di aiutare gli utenti nel loro lavoro di ricerca. È necessario collegare tra loro le banche dati ed i registri nazionali per consentire la creazione di un punto di accesso plurilingue condiviso e di una risorsa a livello europeo. Tale banca dati dovrebbe tenere conto dell’ampia gamma di fonti di informazioni attuali e future.

I Centri nazionali di gestione dei diritti potrebbero fungere da portali e da punti di accesso comuni per la concessione dei diritti ed, inoltre, dovrebbero essere accessibili da tutto il territorio dell’Unione Europea. L’utente, definito come colui che richiede una licenza per digitalizzare e/o rendere disponibile l’opera e/o farne un altro utilizzo, ha la responsabilità di condurre una ricerca diligente volta ad identificare i titolari dei diritti delle opere orfane. La ricerca diligente deve essere condotta e documentata prima della concessione della licenza. Il processo potrebbe svilupparsi come segue:

- l’istituzione o la persona che desidera digitalizzare, rendere disponibile o fare un altro uso di un’opera esprime il proprio interesse e presenta una descrizione dell’uso che intende farne unitamente ad una dichiarazione attestante che l’utente non è riuscito ad identificare o a rintracciare il titolare dei diritti e che, pertanto, l’opera potrebbe essere orfana;
- la descrizione della presunta opera orfana deve essere accompagnata da ogni metadata disponibile (nome dell’autore, produttore, ecc., titolo del lavoro, ecc.) ed, in assenza di metadata, occorre ricorrere a qualsiasi altro mezzo atto a descrivere l’opera, come istantanee, facsimile, fotografie, video, estratti di brani musicali;
- le condizioni relative alla concessione della licenza dell’opera, se questa risulta or-

fana in seguito ad una diligente ricerca del titolare dei diritti devono essere disponibili prima dell’inizio della ricerca;

- la ricerca diligente del/i detentore/i dei diritti d’autore deve essere condotta sulla base di criteri di ricerca definiti e di linee guida specifiche per il settore del caso;
- occorre dimostrare che la ricerca diligente è stata debitamente condotta sulla base di specifici criteri e linee guida di settore;
- occorre registrare e pubblicare nella banca dati delle opere orfane il nome della persona che intende utilizzare l’opera, come anche la prova che il/i titolare/i dei diritti d’autore è stato oggetto di ricerca diligente;
- il Centro di gestione dei diritti stabilisce se la ricerca è stata condotta con diligenza ed, in caso affermativo, informa il richiedente dei criteri di concessione della licenza per l’opera in questione e accetta/rifiuta di concedere una licenza entro un determinato periodo di tempo;
- il Centro di gestione dei diritti potrebbe stipulare una polizza assicurativa per limitare i rischi finanziari relativi a rivendicazioni che potrebbero essere avanzate nel futuro;
- l’utente corrisponde al Centro di gestione dei diritti i compensi richiesti, ovvero i costi della transazione e, ove applicabile, i diritti di licenza;
- le informazioni sul conferimento della licenza e le relative condizioni, ivi incluso l’ulteriore utilizzo dell’opera, devono essere riportati nella banca dati;
- se il titolare dei diritti o il suo rappresentante ricompare, il Centro di gestione dei diritti esamina la richiesta e certifica che tale persona è realmente il titolare dei diritti, corrispondendogli, ove necessario, i compensi ricevuti;
- dopo aver certificato la validità dei diritti di tale persona, si procede a pubblicare nella banca dati delle opere orfane le informazioni sul titolare dei diritti e le relative conseguenze (per esempio, ai fini della licenza).

I principi fondamentali

La banca dati che, in base all'iniziativa sulle biblioteche digitali europee dovrebbe essere interconnessa, è un registro di metadati piuttosto che una banca dati delle opere. In linea di massima, questa banca dovrebbe inizialmente basarsi sugli standard esistenti, senza crearne di nuovi, allo scopo di consentire l'interoperabilità anche con le risorse esistenti. I principi fondamentali includono:

1. politica della banca dati;
2. struttura e contenuto della banca dati;
3. requisiti minimi in termini di metadati contenuti e come risolvere il problema della mancanza di metadati;
4. standard e come risolvere i problemi associati agli standard;
5. criteri di interoperabilità, incluso un registro delle opere che sono state digitalizzate e per le quali è stata concessa un'autorizzazione.

I principi fondamentali per il Centro di gestione dei diritti includono:

1. politica del Centro di gestione dei diritti;
2. politica di concessione della licenza;
3. condizioni di concessione della licenza e relative procedure;
4. politica in materia di compensi;
5. aspetti legati all'interoperabilità;
6. aspetti legati alla trasparenza.

9.3 Opere esaurite

Punto di partenza

La soluzione per le opere esaurite si basa sui seguenti elementi:

1. licenza Tipo;
2. registri di banche dati relativi alle opere dichiarate fuori stampa/esaurite/fuori commercio;
3. centri nazionali di Gestione dei Diritti di cui i titolari dei diritti potranno avvalersi volontariamente, ad integrazione della

concessione di licenze effettuata direttamente dai titolari dei diritti.

La *Licenza tipo* è già stata approvata dal Sottogruppo sul diritto d'autore e dal gruppo di Alto Livello ed è pubblicata nel sito Web della Commissione. Nell'ambito della presente *Relazione*, il Sottogruppo sul diritto d'autore presenta i Principi Fondamentali raccomandati per l'istituzione di banche dati e di Centri di gestione dei diritti relativamente all'iniziativa i2010: biblioteche digitali.

I principi fondamentali si basano sulle conclusioni del Sottogruppo sul diritto d'autore approvate dal Gruppo di alto livello, ivi compresa la definizione delle opere esaurite/fuori commercio, ovvero le opere dichiarate dal/dai rispettivo/i titolare/i come non più commercializzate attivamente. Inoltre, si prevede che i Centri di gestione dei diritti saranno utilizzati volontariamente dai titolari dei diritti che saranno spesso nella posizione di stipulare gli accordi di licenza direttamente con le biblioteche, i musei e gli archivi. Tuttavia, è necessario considerare la creazione di Centri di gestione dei diritti che potrebbero integrare le concessioni di licenza dirette ed individuali.

La banca dati

La banca dati che sarà presumibilmente intercollegata nell'ambito dell'iniziativa Biblioteche digitali europee è un registro di metadati e non una banca dati di opere. Lo scopo è quello di aiutare le istituzioni culturali per quanto concerne le opere non più commercializzate dal/i titolare/i di diritti. Agli utenti può essere offerto l'accesso a tali opere sulla base di condizioni che potrebbero essere diverse da quelle applicabili alle opere stampate. Scopo dei principi fondamentali è fornire informazioni su tali opere disponibili a livello transfrontaliero e quindi di consentire una soluzione europea tramite banche dati nazionali interoperabili.

L'utilizzo opzionale della banca dati trova ampio consenso. Sebbene il registro non potrà

essere completo, si ritiene che l'istituzione di un registro delle opere esaurite, la cui qualità dipende in larga parte dallo sfruttamento delle opportunità offerte da tale banca dati, sarà nell'interesse di tutte le parti interessate. Si presuppone che le istituzioni chiederanno ai titolari di diritti e/o ai loro rappresentanti di digitalizzare le opere. Il registro delle opere esaurite sarà costruito tramite la registrazione dell'opera sulla base di una dichiarazione rilasciata dai titolari dei diritti, attestante la loro intenzione di non commercializzare ulteriormente l'opera. Inoltre, i titolari dei diritti potrebbero voler iscrivere un'opera nella banca dati in quanto fuori stampa, anche in assenza di una richiesta di digitalizzazione o altro uso. In linea di principio, al fine di consentire l'interoperabilità con le esistenti risorse, si dovrebbe iniziare dalle norme in essere piuttosto che svilupparne di nuove. I principi fondamentali della banca dati comprendono, tra l'altro:

1. politica della banca dati;
2. struttura e contenuto della banca dati;
3. requisiti minimi in termini di metadati contenuti e come risolvere il problema della mancanza di metadati;
4. standard e come risolvere i problemi associati agli standard;
5. criteri di interoperabilità, incluso un registro delle opere che sono state digitalizzate e per le quali è stata concessa un'autorizzazione, come nel caso della *Licenza tipo*.

I Centri di gestione dei diritti

I Centri di gestione dei diritti possono, sulla base di un debito mandato, concedere licenze per la digitalizzazione e la messa a disposizione delle opere, oppure inoltrare le richieste ai rispettivi titolari dei diritti per l'eventuale concessione diretta della licenza. I principi fondamentali includono:

1. politica del Centro di gestione dei diritti;
2. conferimento del mandato da parte dei titolari dei diritti;

3. politica di concessione della licenza;
4. condizioni di concessione della licenza e relative procedure;
5. politica in materia di compensi;
6. aspetti legati all'interoperabilità;
7. aspetti legati alla trasparenza.

9.4 Possibili misure comunitarie per le opere orfane e le opere esaurite

La Commissione Europea potrebbe:

- a. sulla base della *Raccomandazione* della Commissione del 24 agosto 2006 in materia di digitalizzazione e accessibilità online del materiale culturale e di conservazione digitale:
 1. raccomandare agli Stati membri di incoraggiare i titolari dei diritti ad istituire Centri di gestione dei diritti per le opere orfane;
 2. pubblicare i principi fondamentali relativi alle banche dati ed ai Centri di gestione dei diritti per le opere orfane nel suo sito Web e raccomandarne l'utilizzo una volta istituiti;
 3. pubblicare i principi fondamentali per le banche dati ed i Centri di gestione dei diritti per le opere esaurite sul proprio sito Web e raccomandarne l'utilizzo una volta istituiti;
- b. quale condizione preliminare per l'attuazione della suddetta misura a., contribuire finanziariamente allo sviluppo di norme tecniche e banche di prova per le banche dati ed i Centri di gestione dei diritti relativi alle opere orfane ed alle opere esaurite. Tale sviluppo deve aver luogo in collaborazione con i titolari dei diritti, le istituzioni culturali e altre parti interessate.

10. Attuazione delle soluzioni proposte

10.1 Applicazione degli accordi tipo

L'impatto effettivo degli accordi tipo dipende dalla loro applicazione. Attraverso un processo di consultazione con i rappresentanti delle

biblioteche ed altre parti è stato messo a punto un piano applicativo; pertanto si raccomanda di intraprendere una serie di azioni allo scopo di massimizzare la divulgazione, la promozione e l'attuazione di tali accordi.

Probabilmente la Commissione Europea vorrà promuovere l'adozione degli accordi tipo, pubblicarli nelle home page delle biblioteche digitali ed incoraggiare l'utilizzo.

Gli accordi dovrebbero essere divulgati e sottoposti all'attenzione dei potenziali utenti tramite i canali idonei negli Stati membri della UE tra cui: ministeri pertinenti, biblioteche nazionali ed associazioni delle biblioteche, associazioni degli autori e degli editori ed associazioni che tutelano i diritti di riproduzione. Gli accordi tipo dovrebbero essere divulgati tramite i portali ed i siti Web pertinenti a livello nazionale e comunitario, inclusi quelli dei ministeri degli Stati membri, le associazioni dei titolari dei diritti d'autore, le associazioni delle biblioteche e le Associazioni di gestione collettiva.

L'avvio di banche di prova potrebbe stimolare l'utilizzo volontario degli accordi tipo. A tal fine, la Comunità Europea dovrebbe incoraggiare le biblioteche nazionali ed altre istituzioni impegnate nella digitalizzazione ad avvalersi degli accordi tipo come soluzione per digitalizzare e rendere disponibili le opere esaurite. Le istituzioni culturali potrebbero quindi fornire esempi di "pratiche effettive", in seguito alle loro azioni istituzionali intraprese volontariamente.

L'effetto moltiplicatore è un fattore chiave ai fini dell'attuazione. I banche di prova potrebbero diffondersi più rapidamente se la Commissione invitasse le iniziative pertinenti come il progetto Europeana ed altre iniziative di digitalizzazione della UE a considerare l'applicazione degli accordi tipo. Inoltre, la Commissione potrebbe incoraggiare l'adozione degli accordi tipo attraverso la selezione di

"progetti campione" al fine di promuovere le migliori pratiche.

Inoltre, la Commissione potrebbe contribuire ad identificare e pubblicare le migliori pratiche in materia di utilizzo degli accordi tipo. Il testo degli accordi tipo può essere definito in un ambito nazionale affinché sia in linea con le rispettive leggi, i modelli economici ed i fattori associati; tutte informazioni che devono essere raccolte. Inoltre, le istituzioni culturali devono disporre delle informazioni sugli accordi tipo già in essere a livello nazionale in altri Stati membri; infatti, sarebbe vantaggioso per tutti potersi avvalere di una raccolta di tali esempi.

Ai fini del suddetto approccio strategico, è fondamentale poter contare sul supporto e l'avallo della Commissione.

10.2 Misure adottabili dalla Commissione

L'Accordo tipo per la concessione di licenze relative alla digitalizzazione delle opere esaurite nell'ambito di reti chiuse è disponibile nelle seguenti lingue: inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano³⁷, olandese, polacco e rumeno. La Commissione potrebbe contribuire alla sua divulgazione facendo in modo che gli accordi tipo siano noti e disponibili in seno all'Unione Europea, in tutte le principali lingue della UE ed utilizzando le proprie risorse linguistiche e giuridiche al fine di rivedere gli accordi tipo sia nella versione originale (inglese) che nelle versioni tradotte.

Il potenziale di diffusione dei banche di prova per l'*Accordo tipo* dipende in larga parte dalla comunicazione agli Stati membri e dal coinvolgimento degli stessi. Si consiglia alla Commissione di attribuire la massima priorità al potenziale uso dell'*Accordo tipo* sin dalle prime fasi della sua adozione da parte del Gruppo di alto livello, onde accertarsi che sia riconosciuto in tutti gli Stati membri per i contratti nazionali e/o transfrontalieri.

³⁷ [2010: Digital Libraries, High Level Expert Group, Copyright Subgroup, *Model agreement for a licence on digitisation of out of print works = Modello di accordo per una licenza di digitalizzazione di opere esaurite*, «DigItalia», II (2007), n. 2, p. 131-139, http://digitalia.sbn.it/upload/documenti/digitalia20072_HLEG.pdf.]

A tal fine, è importante contare sul sostegno ed il coinvolgimento del Gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e la conservazione digitale. Sia il mandato che il ruolo strategico di questo Gruppo di esperti nell'ambito di iniziative politiche in materia di digitalizzazione e conservazione digitale³⁸ garantisce un approccio coordinato che potrebbe contribuire ad evitare inutili duplicazioni degli sforzi. Pertanto, sono questi gli organismi più idonei a supportare l'adozione degli accordi tipo tramite ulteriori banchi di prova. Si consiglia alla Commissione di annunciare e promuovere le soluzioni proposte dal Sottogruppo sul diritto d'autore in seno alle riunioni del Gruppo di esperti degli Stati membri per un possibile avallo a livello nazionale che agevolerebbe una diffusa adozione volontaria da parte delle istituzioni culturali.

Il processo di attuazione richiede il coordinamento delle attività volte a raccogliere le migliori pratiche, promuovere lo scambio di esperienze e di conoscenze ed anche a conoscere i diversi punti di vista e le procedure esistenti negli Stati membri.

Le biblioteche ed altre istituzioni culturali impegnate nella digitalizzazione sono sempre più interessate a comprendere la situazione delle

opere esaurite e le relative procedure negli altri paesi europei. Di pari passo con i banchi di prova, sarà importante raccogliere informazioni e *feedback* dalle attuali pratiche di digitalizzazione, dai modelli di business basati su partenariati privato-pubblico, da iniziative nazionali e regionali (Norvegia, Francia, Germania, solo per citarne alcune). Il processo di applicazione richiede una ricerca a livello europeo condotta paese per paese e richiede anche un'analisi congiunta, oltre ad attività di follow-up, divulgazione e discussione. Tale coordinamento dovrebbe diventare la forza motrice di una necessaria fertilizzazione incrociata. In mancanza di tale organo di coordinamento, sarà importante prendere in considerazione le esigenze sopra identificate alla luce di un futuro programma quadro della Commissione Europea (FP7).

Si consiglia alla Commissione di identificare iniziative nell'ambito del Settimo Programma Quadro (FP7) relative a progetti di biblioteche digitali UE finanziati dalla comunità europea, come il programma *eContentplus*, al fine di selezionare dei progetti campione in grado di avviare l'attuazione. Il nuovo progetto ARROW *eContentplus* (*Appendice 5*³⁹) rappresenta un buon esempio di un inizio concreto.

³⁸ Come stabilito dalla Commissione in data 22 marzo 2007, il mandato del gruppo include: «monitorare i progressi e valutare l'impatto dell'attuazione della *Raccomandazione* della Commissione del 24 agosto 2006 sulla digitalizzazione e l'accessibilità on-line del materiale culturale e sulla conservazione digitale. [...] Creare un forum per la collaborazione tra organismi degli Stati membri e la Commissione a livello europeo e scambiare informazioni e buone pratiche in materia di politiche e strategie adottate dagli Stati membri sulla digitalizzazione e l'accessibilità on-line di materiale culturale e sulla conservazione digitale».

³⁹ [Consultabile all'indirizzo Web: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-annex5-final.pdf.]